

IL RETTORE

- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. 146.21 del 15 aprile 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021 con particolare riferimento all’art. 34;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 55 del 31 gennaio 2013;
- Considerata l’opportunità di apportare una modifica all’art. 54 “Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, Biblioteca, Coordinamento dei Centri di ricerca/ Ricerca e Servizi” relativamente alla composizione del Comitato Tecnico-Scientifico della Biblioteca d’Ateneo, sulla base di criteri di semplificazione, ottimizzazione, efficacia e economicità;
- Considerata la necessità di integrare l’art. 18 “Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Corpo elettorale” al fine di facilitare la rappresentatività degli studenti negli Organi dell’Ateneo;
- Visti i pareri favorevoli del Consiglio di Amministrazione espressi nelle sedute del 17 aprile 2024 e del 29 maggio 2024 in ordine alle modifiche del Regolamento Generale di Ateneo di cui sopra;
- Viste le delibere del Senato Accademico del 17 aprile 2024 e del 29 maggio 2024 di approvazione delle suddette modifiche al Regolamento Generale di Ateneo;
- Vista la nota prot. n. 13323 del 23 aprile 2024 con la quale l’Università ha trasmesso al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) la modifica relativa all’art. 54 “Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, Biblioteca, Coordinamento dei Centri di ricerca/ Ricerca e Servizi”, per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui alla Legge 168/89;
- Vista la nota prot. n. 17140 del 30 maggio 2024 con la quale l’Università ha inviato al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) l’integrazione dell’art. 18 “Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Corpo elettorale”, per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui alla Legge 168/1989;
- Vista la nota trasmessa il 20 giugno 2024 dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), acquisita agli atti dell’Ateneo con prot. n. 19722 del 20 giugno 2024, con la quale, dall’esito dell’istruttoria svolta ai sensi dell’art. 6, comma 9, della Legge n. 168/1989, comunica l’assenza di osservazioni da formulare;
- Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’emanazione del Regolamento Generale di Ateneo con le modifiche sopra citate;

DECRETA

le modifiche agli articoli 54 “Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, Biblioteca, Coordinamento dei Centri di ricerca/ Ricerca e Servizi” relativamente alla composizione del Comitato Tecnico-Scientifico della Biblioteca d’Ateneo e 18 “Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Corpo elettorale” come riportate nel testo allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.

Il testo del Regolamento Generale di Ateneo dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 55 del 31 gennaio 2013 viene integralmente sostituito dal presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 64 "Modifica e integrazioni al Regolamento Generale di Ateneo", comma 3, le modifiche vengono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo e sul sito web dell'Ateneo.

Siena, 3 luglio 2024

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari*)

La compilatrice: Laura Bambagioni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

Università per Stranieri di Siena

Regolamento Generale di Ateneo

Indice

Art. 1 – Finalità, riferimenti normativi, contenuti e gerarchia delle fonti interne

Parte Prima – Procedure per la costituzione degli Organi centrali di governo dell'Ateneo

Art. 2 – Costituzione degli Organi

Titolo Primo – Norme generali per le elezioni. Elezioni del Rettore

Art. 3 – Corpo elettorale, convocazione delle elezioni

Art. 4 – Commissione Elettorale centrale di Ateneo, Seggio Elettorale, procedure di voto

Art. 5 – Elezioni del Rettore: operazioni preliminari, operazioni di voto, operazioni di scrutinio, proclamazione dell'eletto, ricorsi

Titolo Secondo - Elezione degli Organi Monocratici e Collegiali

Art. 6 – Indizione delle elezioni degli Organi Monocratici diversi dal Rettore e dei rappresentanti negli Organi Collegiali

Art. 7 - Organi delle elezioni, elettorato attivo e passivo

Art. 8 - Elenchi degli elettori

Art. 9 - Presentazione delle candidature

Art. 10 - Propaganda elettorale

Art. 11 - Seggi elettorali, espressione del voto, operazioni di scrutinio

Art. 12 - Nullità delle schede e dei voti

Art. 13 - Proclamazione dei risultati e degli eletti

Art. 14 - Validità della votazione

Art. 15 - Ricorsi

Art. 16 - Nomina degli eletti

Art. 17 – Incompatibilità, sostituzioni, durata del mandato

Titolo Terzo - Elezioni delle rappresentanze studentesche

Art. 18 – Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Corpo elettorale

Art. 19 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Commissione Elettorale

Art. 20 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Composizione del Seggio Elettorale

Art. 21 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Liste e propaganda elettorale

Art. 22 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Operazioni di voto

Art. 23 – Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Operazioni di scrutinio

Art. 24 – Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Individuazione degli eletti, verifica e proclamazione dei risultati, ricorsi,

Art. 25 – Elezioni dei rappresentanti degli studenti - Incompatibilità, sostituzioni, durata del mandato

Titolo Quarto - Costituzione degli Organi centrali di governo, di controllo, consultivi e di garanzia dell'Ateneo

Art. 26 – Senato Accademico

Art. 27 – Consiglio di Amministrazione

- Art. 28 – Nucleo di Valutazione
- Art. 29 – Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 30 – Collegio di Disciplina
- Art. 31 – Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
- Art. 32 – Consulta dei Portatori di Interesse

Parte Seconda – Organizzazione e funzionamento degli Organi centrali di governo, di controllo, consultivi e di garanzia dell’Ateneo

- Art. 33 – Ambito di applicazione
- Art. 34 – Modifiche della composizione degli Organi
- Art. 35 – Proroga
- Art. 36 – Convocazione degli Organi collegiali
- Art. 37 – Presidenza degli Organi collegiali
- Art. 38 – Pubblicità delle sedute
- Art. 39 – Modalità di deliberazione
- Art. 40 – Obbligo di non partecipazione alla discussione e alla votazione
- Art. 41 – Verbalizzazione delle sedute
- Art. 42 – Pubblicità degli atti
- Art. 43 – Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione
- Art. 44 – Nucleo di Valutazione
- Art. 45 – Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 46 – Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
- Art. 47 – Consulta dei Portatori di Interesse
- Art. 48 – Attività culturali integrative e sportive per gli studenti e il personale dell’Ateneo

Parte Terza – Istituzione, disattivazione, organizzazione delle strutture per l’organizzazione della ricerca e della didattica

- Art. 49 – Costituzione e funzionamento dei Dipartimenti e delle Scuole
- Art. 50 – Afferenze e adesioni alle Strutture di ricerca e didattiche
- Art. 51 – Corsi di studio del Dipartimento
- Art. 52 – Commissioni paritetiche per la didattica
- Art. 53 – Attività della Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione
- Art. 54 – Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, Biblioteca
- Art. 55 – Master, attività di aggiornamento, perfezionamento, alta qualificazione permanente e ricorrente post lauream, iniziative di promozione e diffusione culturale

Parte Quarta – Procedure di attuazione delle funzioni amministrativa, gestionale, valutativa, disciplinare

- Art. 56 – Organizzazione dell’ufficio del Rettore
- Art. 57 – Organizzazione dell’Amministrazione e del Personale Tecnico-Amministrativo
- Art. 58 – Partecipazione dell’Ateneo a soggetti esterni
- Art. 59 – Sistema di misurazione e valutazione dell’Ateneo

Parte Quinta – Norme transitorie e di prima applicazione

Art. 60 – Deroga generale

Art. 61 – Deroga per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione

Art. 62 – Validità della regolamentazione interna vigente

Art. 63 – Disciplina dei pareri fra Organi dell'Ateneo

Art. 64 – Modifiche e integrazioni al Regolamento Generale d'Ateneo

Art. 1 – Finalità, riferimenti normativi, contenuti e gerarchia delle fonti interne

1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo è adottato ai sensi dello Statuto dell'Università per Stranieri di Siena e della normativa vigente, e si applica a tutti gli Organi dell'Ateneo ove non diversamente previsto dallo stesso Statuto, dal presente Regolamento o dalla normativa vigente.
2. Nel Regolamento Generale d'Ateneo si intende:
 - a) con il termine “Università” e con il termine “Ateneo”, l'Università per Stranieri di Siena;
 - b) con le espressioni “Statuto” e “Regolamento”, rispettivamente lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena e il presente “Regolamento Generale di Ateneo”;
 - c) con il termine “Regolamenti”, ove non specificato, i regolamenti previsti dallo Statuto per il funzionamento di specifici Organi, strutture, uffici o procedure;
 - d) con l'espressione “Organi collegiali di governo”, ovvero “Organi di governo”, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri di Siena;
 - e) con l'espressione “Organi collegiali di valutazione e di controllo”, il Nucleo di Valutazione di Ateneo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) con l'espressione “Organi collegiali”, i Collegi indicati nello Statuto o la cui costituzione sia prevista nello Statuto dell'Università per Stranieri di Siena (ivi compresi gli ‘Organismi’ indicati nello Statuto);
 - g) con l'espressione “Dipartimento”, il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca;
 - h) con l'espressione “Scuola”, la Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione;
 - i) con il termine “Albo”, l'Albo ufficiale on-line dell'Università per Stranieri di Siena;
 - j) con l'espressione “Decano dei Professori di prima fascia” il professore con la maggiore anzianità di servizio nel ruolo degli ordinari; o anche semplicemente “Decano” quando si riferisce all'Ateneo in generale;
 - k) con l'espressione “Decano” la persona con la maggiore anzianità di servizio nel ruolo cui il testo si riferisce.
3. Il Regolamento Generale d'Ateneo fissa la disciplina, i principi e i criteri generali di riferimento per l'attività regolamentare e per la formazione degli atti normativi attribuita dalle norme e dallo Statuto agli Organi dell'Ateneo. Disciplina, altresì, le modalità di applicazione delle norme di Legge e statutarie.
4. Il Regolamento Generale d'Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli Organi dell'Ateneo, alle modalità di istituzione e disattivazione, e ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio; stabilisce le modalità di elezione degli Organi dell'Ateneo, delle rappresentanze in essi presenti e determina i criteri e le modalità di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli Organi dell'Ateneo; definisce le materie sulle quali i rappresentanti delle varie componenti entro gli Organi hanno facoltà di esprimere il voto; definisce le norme generali di attuazione della Legge e dello Statuto.
5. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento Generale d'Ateneo, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto dell'Ateneo, ai Regolamenti in vigore nell'Ateneo in quanto non incompatibili con il presente

Regolamento.

6. In attuazione dei principi di autonomia stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e specificati dalle Leggi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e sulla base dello Statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo sono disciplinati:
 - a) dal presente Regolamento Generale d'Ateneo;
 - b) dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la contabilità, che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, nel rispetto dei principi della contabilità pubblica e delle norme statutarie;
 - c) dal Regolamento Didattico d'Ateneo, che determina gli eventuali regolamenti delle strutture didattiche con i relativi ordinamenti dei corsi di studio al termine dei quali sono rilasciati titoli aventi valore legale, nel rispetto delle norme statutarie e di quanto previsto dalla Legge e dalle norme regolamentari;
 - d) e in subordine i Regolamenti delle singole strutture dell'Ateneo, definiti sulla base di quadri regolamentari, principi e criteri generali di riferimento.
7. Le indicazioni generali contenute nel presente Regolamento prevalgono su quelle dei singoli Regolamenti, se non altrimenti specificato.

Parte Prima – Procedure per la costituzione degli Organi centrali di governo dell'Ateneo

Art. 2 – Costituzione degli Organi

1. Gli Organi monocratici dell'Ateneo sono validamente costituiti in seguito alla nomina o all'elezione con l'atto formale previsto dalla normativa di riferimento e/o dallo Statuto.
2. Gli Organi collegiali dell'Ateneo sono validamente costituiti quando i loro componenti siano stati nominati o eletti con l'atto formale previsto dalla normativa di riferimento e/o dallo Statuto, e con l'emanazione del relativo decreto rettorale.
3. La mancata elezione, nomina, designazione di uno o più membri o rappresentanti di categorie non inficia la valida costituzione degli Organi collegiali. In particolare:
 - a) il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono validamente costituiti se sia stata nominata con decreto rettorale almeno la metà più uno dei componenti;
 - b) il Rettore, che presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, accerta la sussistenza della quota indicata all'art. 33, c. 7, dello Statuto.
4. Per i soli Organi collegiali, se il numero degli eleggibili di una data categoria sia pari o inferiore al numero degli aventi diritto al voto, tutti gli appartenenti alla categoria entrano a far parte dell'Organo senza che si proceda alle relative elezioni.
5. Se un componente elettivo cessa anticipatamente dalla carica, viene sostituito, per il restante periodo di durata naturale dell'Organo, dal primo dei non eletti inserito nella graduatoria di coloro che abbiano ottenuto preferenze. In mancanza di graduatoria, o negli altri casi previsti dallo Statuto, dalla Legge, dal presente Regolamento, si indicano elezioni suppletive.

6. Non si procede alle elezioni suppletive se la cessazione dalla carica avvenga nei tre mesi antecedenti la scadenza naturale dell'Organo di cui il componente cessato faceva parte.
7. I singoli componenti di un Organo collegiale che, in ragione della loro procedura di nomina, completino il mandato prima della scadenza dell'intero Organo, ovvero perdano per qualsiasi causa il titolo in base al quale sono stati nominati, decadono immediatamente all'atto della perdita dei requisiti di nomina, e vengono sostituiti.

Titolo Primo – Norme generali per le elezioni. Elezioni del Rettore

Art. 3 – Corpo elettorale, convocazione delle elezioni

1. Tutti gli atti emanati ai sensi del presente Titolo sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
2. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni del Rettore spetta agli appartenenti alle diverse categorie secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Ateneo.
3. L'elettorato attivo non è precluso al Personale docente da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco. Il Personale Tecnico-Amministrativo in congedo per motivi di famiglia, esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in congedo per motivi di studio, in servizio sostitutivo civile ha diritto al solo elettorato attivo.
4. Il diritto di voto attivo e passivo è precluso a chi sia sospeso dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti disciplinari o penali, o a chi si trovi nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto o dalle norme.
5. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo.
6. Le elezioni del Rettore sono indette con decreto del Decano dei Professori di prima fascia dell'Università entro 180 giorni dalla scadenza del mandato del Rettore uscente.
7. Nel provvedimento il Decano indicherà:
 - a) l'avviso agli aventi diritto contenente l'invito a presentare candidature formali;
 - b) il calendario delle votazioni: le date delle votazioni sono fissate in modo tale che il ballottaggio possa svolgersi almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico nel quale entra in carica il Rettore eletto;
 - c) la data di convocazione dell'Assemblea della Comunità Universitaria, per la presentazione delle candidature, che, così come stabilito dallo Statuto dell'Ateneo, dovrà tenersi almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle elezioni; la data della scadenza per la presentazione delle candidature coincide con il giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea. Non è consentita alcuna forma di propaganda ufficiale a partire dalle ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di votazione;
 - d) la composizione del Seggio Elettorale;
 - e) l'ubicazione del seggio elettorale.
8. I candidati dovranno presentare i propri curricula e programmi in forma ufficiale, facendoli pervenire in via telematica al Decano entro il giorno precedente a quello dell'Assemblea; i curricula e i programmi saranno inseriti nel sito web dell'Ateneo fino al momento della conclusione delle procedure elettorali;
9. Dalla data prevista per la scadenza di presentazione delle candidature,

- l'Amministrazione provvederà a dare a tali documenti tempestiva e adeguata pubblicità sull'Albo e sul sito web dell'Ateneo.
10. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre le ore 18 del giorno precedente a quello di ciascun turno elettorale e viene formalizzato dal Decano.
 11. L'eventuale ritiro delle candidature viene immediatamente ed adeguatamente pubblicizzato, a cura dell'Amministrazione, sul sito web e mediante affissione presso le sedi dei seggi elettorali.
 12. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli. Contano, comunque, per la validità del turno elettorale.

Art. 4 – Commissione Elettorale Centrale di Ateneo, Seggio Elettorale, procedure di voto

1. Con decreto del Rettore, è istituita la Commissione Elettorale centrale di Ateneo, distinta dai Seggi Elettorali istituiti per le singole elezioni.
2. La Commissione Elettorale centrale di Ateneo è composta dai seguenti membri (cui corrispondono componenti supplenti in ordine di anzianità per categoria):
 - a) il ViceDecano dei Professori di prima fascia, cioè il professore di prima fascia che, per anzianità di servizio nel ruolo, segue il Decano. Il ViceDecano presiede la Commissione e designa un VicePresidente e un Segretario fra i componenti la Commissione;
 - b) il Decano dei Professori di seconda fascia;
 - c) il Decano dei Ricercatori;
 - d) il Decano del Personale Tecnico-Amministrativo (esclusi i Collaboratori Esperti Linguistici – CEL), cioè il più anziano per durata del servizio nel ruolo più elevato;
 - e) il Decano dei Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) a tempo indeterminato;
 - f) il Decano dei Docenti di Lingua Italiana;
 - g) il Decano dei Docenti Incaricati Stabilizzati;
 - h) lo studente più anziano in corso di studio presente nel Consiglio studentesco;
3. È condizione di validità delle sedute della Commissione Elettorale la presenza di tutti i componenti.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente della Commissione, le sue funzioni sono esercitate dal VicePresidente o, in assenza di questo, dal Docente con maggiore anzianità di ruolo.
5. Se il ViceDecano dei Professori di prima fascia è candidato alla carica di Rettore, le funzioni ad esso attribuite dal presente Regolamento sono esercitate dal terzo per anzianità dei Professori di prima fascia.
Se il decano dei Professori di prima fascia è candidato alla carica di Rettore, le funzioni ad esso attribuite dal presente Regolamento sono esercitate dal ViceDecano dei Professori di prima fascia.
6. In caso di impossibilità, per giustificate ragioni, di assolvere l'incarico di componente della Commissione Elettorale, gli interessati debbono darne immediata notizia al Rettore, che provvederà alla loro sostituzione.
7. Alla Commissione Elettorale compete:
 - a) di sovrintendere alle operazioni di voto;
 - b) di pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai candidati;
 - c) di verificare i risultati delle votazioni;
 - d) di decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.
8. Le procedure delle votazioni e il computo dei voti per l'elezione del Rettore

- seguono le norme stabilite dall'art. 14 dello Statuto.
9. Il Decano dei Professori di prima fascia, dopo la verifica della regolarità degli atti, proclama i risultati delle elezioni del Rettore.
 10. Il Seggio Elettorale è presieduto dal Decano dei Professori di prima fascia ai sensi dell'articolo 14, comma 7 dello Statuto.
 11. Non può essere componente della Commissione Elettorale centrale di Ateneo o del Seggio Elettorale chi si presenta come candidato.

Art. 5 – Elezioni del Rettore: operazioni preliminari, operazioni di voto, operazioni di scrutinio, proclamazione dell'eletto, ricorsi

1. Il giorno precedente le votazioni è costituito il seggio con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti.
2. Gli Uffici dell'Ateneo provvedono affinché, al momento dell'insediamento del seggio, vengano consegnati al Presidente del Seggio Elettorale:
 - a) il plico sigillato contenente il timbro dell'Ateneo da usare nelle procedure di voto;
 - b) la lista degli elettori del seggio;
 - c) il registro delle firme degli elettori;
 - d) due copie della lista dei candidati, che devono essere affisse nella sala della votazione;
 - e) il plico sigillato delle schede con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;
 - f) un congruo numero di matite copiative e quanto altro occorra per la votazione.
3. Il Seggio Elettorale procede quindi alle operazioni preparatorie che comprendono:
 - a) il controllo dei locali, delle cabine e delle urne (una per ciascuna categoria), che dovranno essere tali da garantire il corretto svolgimento delle procedure elettorali e la segretezza del voto;
 - b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede, per le diverse tipologie di elettorato attivo, che devono recare il timbro dell'Università e la firma del Presidente o di un componente il seggio elettorale su incarico del Presidente, da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
4. Se le votazioni non si svolgono immediatamente dopo, al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura dei locali ove è ubicato il seggio affidandone la sorveglianza e le chiavi di accesso al personale responsabile della custodia.
5. All'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.
6. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione esclusivamente mediante documento di identificazione; non è ammessa l'identificazione mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio. Il componente della Commissione incaricato dal Presidente riporta sul registro il numero del documento di identità dell'elettore;
 - b) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - c) consegna all'elettore della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita indelebile in dotazione al seggio;
 - d) entrata dell'elettore nell'apposita cabina e espressione del voto mediante

l'esclusivo utilizzo della matita avuta in consegna dal componente del seggio;

- e) consegna della scheda piegata e della matita al Presidente o a un componente del Seggio Elettorale da questi incaricato, che depone la scheda nell'urna sigillata in presenza dell'elettore.
7. Il voto può essere espresso anche in via elettronica secondo procedure che garantiscano la segretezza e la certezza della dichiarazione di voto. Le procedure di voto elettronico dovranno comunque essere definite da apposito regolamento.
8. Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche, nel rispetto della segretezza del voto.
9. Ogni avente diritto deve indicare un solo nominativo.
10. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. L'assistente dovrà esibire un documento di identità. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale.
11. In caso di errore o per qualsiasi fatto accidentale che renda la scheda inutilizzabile, l'elettore può chiederne la sostituzione con una nuova, previo annullamento della prima scheda. Questa sarà siglata e custodita a parte, con esplicita dichiarazione a verbale.
12. Trascorsa l'ora fissata per il termine, le votazioni si protraggono fino a quando abbiano votato tutti gli elettori presenti nel locale del seggio.
13. terminate le operazioni di voto, si procede immediatamente allo scrutinio, che si svolge in seduta pubblica.
14. Il Presidente del Seggio Elettorale, accertato il raggiungimento del quorum previsto, procede allo scrutinio delle schede.
15. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.
16. Il Seggio Elettorale procede a scrutinare separatamente le schede votate dalle diverse categorie di personale, iniziando dallo spoglio delle schede votate dai professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori, dei docenti incaricati stabilizzati a esaurimento, dei Rappresentanti degli studenti negli Organi di governo dell'Ateneo menzionati dallo Statuto.
17. Successivamente, il Seggio Elettorale procede allo spoglio delle schede delle restanti categorie, secondo quanto stabilito nello Statuto dell'Ateneo: "I voti esprimibili dalle restanti categorie corrispondono al 70% della somma dei voti espressi dalle precedenti categorie. Di tale cifra, tolti i voti riservati ai rappresentanti degli studenti negli Organi di governo dell'Ateneo (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico e Nucleo di Valutazione), la restante quota è ripartita come segue: 80% al Personale Tecnico Amministrativo e ai Collaboratori Esperti Linguistici e il 20% ai Docenti di Lingua Italiana".
18. Uno scrutatore estrae le schede dall'urna, distintamente per ciascuna categoria di votanti e le porge al Presidente il quale ne dà lettura. Dei voti assegnati si tiene conto nelle apposite tabelle di scrutinio, redatte in duplice copia, da due scrutatori diversi.
19. I voti ottenuti da ciascun candidato sono eventualmente approssimati al numero intero più vicino, per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5 o per difetto se è uguale o inferiore a 0,5. Le schede bianche e le schede nulle sono conteggiate con il medesimo criterio.
20. Il Seggio Elettorale redige quindi apposito verbale in duplice copia sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dal Segretario. Dal verbale devono risultare,

per ciascuna votazione:

- a. i nomi dei componenti il Seggio Elettorale, il luogo nel quale si sono svolte le elezioni, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente, di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni;
 - b. il numero delle schede messe a disposizione del seggio;
 - c. il numero degli elettori iscritti al seggio;
 - d. il numero dei votanti effettivi;
 - e. il numero delle schede autenticate;
 - f. il numero delle schede votate;
 - g. il numero delle schede eventualmente annullate durante le operazioni di voto;
 - h. il numero delle schede autenticate e non usate;
 - i. il numero delle schede eccedenti;
 - j. il numero delle schede contestate;
 - k. il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato;
 - l. il numero delle schede bianche;
 - m. il numero delle schede dichiarate nulle.
21. Il Presidente è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati. Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise collegialmente dal Seggio Elettorale e comunicate alla Commissione Elettorale.
22. Sono nulle le schede:
- a) che non siano quelle fornite dal seggio o non risultino timbrate e debitamente vidimate;
 - b) nelle quali il voto non sia stato espresso con la matita indelebile consegnata dal seggio;
 - c) che rechino segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - d) che contengano voti per più di un nominativo e comunque espressi in maniera da creare confusione o incertezza sul candidato prescelto;
 - e) che contengano preferenze espresse per nominativi per i quali non sia stata presentata la candidatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
 - f) che contengano voti che non risultino conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.
23. Il Seggio Elettorale allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, gli elenchi dei votanti sui quali sono state apposte le firme degli elettori; inserisce, inoltre, in distinti plichi le schede le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. Il verbale e i plichi sigillati e firmati esternamente dal Presidente e dal Segretario del Seggio Elettorale sono immediatamente recapitati alla Commissione Elettorale, che procede alla verifica degli atti e alla decisione circa le contestazioni insorte durante le procedure, e successivamente invia gli atti agli Uffici dell'Ateneo.
24. Di tutto il materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato dell'eletto.
25. I risultati elettorali accertati dalla Commissione Elettorale sono resi pubblici il giorno stesso della votazione. Di essi viene data altresì notizia nel sito web dell'Università.
26. Entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dell'eletto può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide entro 7 giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
27. La decisione è pubblicata nel sito web e mediante affissione all'Albo

- dell'Università; di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
28. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia, appositamente convocato, in via definitiva nei successivi 10 giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione Elettorale.

Titolo Secondo - Elezione degli Organi Monocratici e Collegiali

Art. 6 – Indizione delle elezioni degli Organi Monocratici diversi dal Rettore e dei rappresentanti negli Organi Collegiali

1. Le scadenze definite nel presente Regolamento valgono per le elezioni degli Organi Monocratici diversi dal Rettore e per le elezioni dei Rappresentanti delle categorie in tutti gli Organi Collegiali, se non altrimenti previsto dallo Statuto e dalla Legge.
2. Le elezioni degli Organi Monocratici che non siano il Rettore e dei Rappresentanti delle categorie negli Organi Collegiali previsti dallo Statuto e dalla Legge sono indette con decreto rettorale reso pubblico tramite l'albo e il sito web dell'Ateneo alle scadenze previste dallo Statuto almeno 45 giorni prima della conclusione dei rispettivi mandati, e almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni di ciascuna categoria.
3. Gli atti emanati ai sensi del presente articolo sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
4. Per il possibile, diverse procedure di elezione sono concentrate in un unico turno elettorale e in un'unica sede.
5. Il decreto rettorale fissa il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle stesse; le rappresentanze per le quali si vota; il numero degli eligendi per ciascuna votazione; i requisiti per l'esercizio del diritto di voto; le modalità di presentazione delle candidature. Il calendario delle votazioni reca disposizioni di dettaglio relative alla procedura elettorale.
6. Le elezioni ordinarie e suppletive delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento DADR, della Scuola SSDS, nei Consigli dei Centri e delle altre Strutture sono indette dal Rettore, su proposta del responsabile della Struttura, nei termini previsti dai Regolamenti delle stesse.

Art. 7 - Organi delle elezioni, elettorato attivo e passivo

1. Con decreto del Presidente della Commissione Elettorale centrale d'Ateneo di cui all'art. 4 del presente Regolamento è istituito il Seggio Elettorale di ciascuna elezione.
2. Il Presidente della Commissione Elettorale può procedere al sorteggio fra gli elenchi del personale dell'Ateneo per la costituzione dei Seggi Elettorali, quando non altrimenti previsto dallo Statuto, dalla Legge, dal presente Regolamento. Il sorteggio è pubblico.
3. Il Seggio Elettorale è composto da:
 - a) almeno un professore di ruolo con funzioni di Presidente;
 - b) almeno un ricercatore universitario;
 - c) almeno un componente del Personale Tecnico-Amministrativo con funzioni di Segretario;
 - d) almeno un rappresentante degli studenti, scelto fra i rappresentanti presenti nell'Organo collegiale cui l'elezione si riferisce.
4. Per ciascuno dei componenti il decreto del Presidente della Commissione

- Elettorale centrale d'Ateneo prevede un supplente, da individuarsi con le medesime procedure.
5. Il Seggio Elettorale:
 - è preposto allo svolgimento delle operazioni di voto;
 - procede allo spoglio delle schede;
 - esercita le funzioni previste dal presente Regolamento sui ricorsi o reclami proposti dai votanti;
 - invia i risultati alla Commissione Elettorale, mediante apposito verbale.
 6. Uno dei componenti il Seggio Elettorale è designato dal Presidente alla Vicepresidenza.
 7. Il VicePresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento. L'ufficio di Presidente, di scrutatore e di Segretario è obbligatorio per le persone nominate.
 8. Non può essere componente della Commissione Elettorale o del Seggio Elettorale chi è candidato alle elezioni per le quali il seggio è costituito.
 9. In caso di impossibilità di assolvere l'incarico per giustificate ragioni, gli interessati debbono darne immediata notizia al Presidente della Commissione Elettorale, che provvederà alla loro sostituzione.
 10. Il Seggio opera validamente quando siano presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il VicePresidente o il Segretario.
 11. L'elettorato attivo e passivo spetta agli appartenenti alle diverse categorie secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalla Legge. L'elettorato passivo spetta a coloro che, nell'ambito delle rispettive categorie, abbiano presentato la propria candidatura ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento.
 12. Il diritto di voto attivo non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco. I docenti in congedo per motivi di studio, o in periodo di alternanza, mantengono il diritto elettorale passivo, se il periodo di congedo o alternanza venga a scadere prima della nomina, o se presentino al Rettore dichiarazione di rinuncia a usufruire del periodo residuo, da far valere alla data della nomina.
 13. I docenti in regime di impegno a tempo definito possono esercitare il diritto elettorale passivo per i mandati per i quali lo Statuto e le norme prevedano lo status di docente a tempo pieno, se presentano al Rettore una dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.
 14. Il Personale Tecnico-Amministrativo in congedo per motivi di famiglia, esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in congedo per motivi di studio, in servizio sostitutivo civile ha diritto al solo elettorato attivo.
 15. Per l'elezione dei rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo negli Organi Collegiali delle strutture didattiche / di ricerca / di ricerca e servizi / di servizi l'elettorato attivo e passivo è costituito dal Personale Tecnico-Amministrativo di ruolo in servizio e afferente alla struttura alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo.
 16. Ai fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo negli Organi Collegiali delle strutture didattiche / di ricerca / di ricerca e servizi, è prevista l'attribuzione a una sola struttura, previa opzione obbligatoria sottoscritta dagli interessati. L'opzione va dichiarata al Rettore e al Direttore / Responsabile delle strutture di riferimento.
 17. Il diritto di voto è precluso a chi sia sospeso dal servizio, anche se solo in via

cautelare, in relazione a procedimenti disciplinari o penali o a chi si trovi nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto o dalle norme.

18. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - Elenchi degli elettori

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per categoria, sono approvati con decreto rettorale e pubblicati almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione o la errata indicazione delle generalità.
2. Il reclamo va presentato al Rettore entro 5 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, il Rettore si pronuncia entro i successivi 5 giorni.

Art. 9 - Presentazione delle candidature

1. Ciascun elettore, che goda del diritto di elettorato passivo, può proporre la propria candidatura per la rappresentanza della categoria cui appartiene.
2. La candidatura deve essere inoltrata per via informatica al Rettore entro il decimo giorno antecedente la data della votazione; alla candidatura va allegato il curriculum.
3. Almeno 5 giorni prima dell'inizio delle votazioni le candidature, riscontrate regolari dagli Uffici dell'Ateneo, sono rese pubbliche dal Rettore nell'albo e nel sito web dell'Ateneo, ed eventualmente anche in manifesti secondo elenchi distinti per ciascuna categoria.
4. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Art. 10 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, il Rettore cura che siano posti a disposizione adeguati spazi per le affissioni, e aule per le assemblee all'interno delle strutture dell'Università.
3. Al Personale è consentito partecipare, durante l'orario di servizio, a riunioni indette dai candidati, per non più di due ore per tutta la campagna elettorale.
4. Ai dipendenti che partecipano alle riunioni compete la normale retribuzione, salvo diversa indicazione della Legge.
5. Non è consentita alcuna forma di propaganda ufficiale a partire dalle ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di votazione.

Art. 11 - Seggi elettorali, espressione del voto, operazioni di scrutinio

1. All'uso delle aule e alla fornitura del materiale provvede l'Amministrazione, in relazione a quanto indicato nel decreto rettorale e a quanto richiesto dal Seggio Elettorale.
2. Gli Uffici dell'Ateneo provvedono affinché, prima dell'insediamento del seggio, vengano consegnati al Presidente del Seggio Elettorale:
 - a) il plico sigillato contenente il timbro dell'Ateneo da usare nelle procedure di voto;

- b) la lista degli elettori del seggio;
 - c) il registro delle firme degli elettori;
 - d) due copie della lista dei candidati, che devono essere affisse nella sala della votazione;
 - e) il plico delle schede con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;
 - f) un congruo numero di matite copiative e quanto altro occorra per la votazione.
3. Nel giorno e nell'ora stabiliti dal decreto di indizione, e comunque almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte gli scrutatori e il Segretario precedentemente nominati.
 4. Il Seggio Elettorale procede quindi alle operazioni preparatorie che comprendono:
 - a) il controllo dei locali, delle cabine e delle urne, che dovranno essere tali da garantire il regolare svolgimento delle procedure elettorali. Ciascun seggio deve disporre di cabine che assicurino la segretezza e la libertà del voto, nonché una o più urne destinate a contenere le schede votate;
 - b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede, per le diverse tipologie di elettorato attivo, che devono recare il timbro dell'Università e la firma del Presidente o di un componente il seggio elettorale su incarico del Presidente, da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
 5. Il Presidente può delegare all'operazione di firma e di bollo anche gli altri componenti.
 6. Al termine delle operazioni preliminari, il Presidente dichiara aperta la votazione, che deve proseguire secondo l'orario stabilito. Il Presidente è responsabile dell'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
 7. Per la vigilanza del seggio, il Presidente si avvale del personale ausiliario dell'Università o di altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.
 8. Durante le operazioni di voto va garantita la presenza del Presidente o del VicePresidente e di almeno un componente del Seggio.
 9. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Al seggio possono accedere gli elettori iscritti, i candidati e i componenti il Seggio Elettorale.
 10. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante documento di identificazione; non è ammessa l'identificazione mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio;
 - b) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - c) consegna all'elettore della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita indelebile in dotazione al seggio;
 - d) entrata dell'elettore nell'apposita cabina e espressione del voto mediante l'esclusivo utilizzo della matita avuta in consegna dal componente del seggio;
 - e) successiva chiusura della scheda, riconsegna della stessa al Presidente o ad uno dei componenti del seggio (incaricato dal Presidente) che la introdurrà nell'apposita urna sigillata in presenza dell'elettore.
 11. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. L'assistente dovrà esibire un valido documento di identità. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale.

12. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.
13. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero di candidati stabilito dal decreto di indizione, secondo quanto prescritto dallo Statuto o dalla Legge. Di norma, la preferenza è unica.
14. Negli eventuali casi di omonimia fra candidati, l'elettore dovrà indicare anche il nome di battesimo, pena la nullità del voto.
15. In caso di errore o per qualsiasi fatto accidentale che renda la scheda inutilizzabile, l'elettore può chiederne la sostituzione con una nuova, previo annullamento della prima scheda. Questa sarà siglata e custodita a parte, con esplicita dichiarazione a verbale.
16. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al Presidente o a un componente del Seggio da questi incaricato, che depone la scheda nell'urna sigillata in presenza dell'elettore.
17. Trascorsa l'ora fissata per il termine, le votazioni si protraggono fino a quando abbiano votato tutti gli elettori presenti nel locale del seggio.
18. Il voto può essere espresso anche in via elettronica secondo procedure che garantiscano la segretezza e la certezza della dichiarazione di voto. Le procedure della votazione elettronica devono essere definite da apposito regolamento.
19. terminate le operazioni di voto, il Seggio Elettorale procede immediatamente, per ogni singola categoria, alle operazioni di scrutinio, che dovranno svolgersi pubblicamente.
20. Uno scrutatore estrae le schede dall'urna, distintamente per ciascuna votazione e le porge al Presidente il quale ne dà lettura. Dei voti assegnati si tiene conto nelle apposite tabelle di scrutinio, redatte in duplice copia, ciascuna da scrutatori diversi.
21. I risultati sono trascritti a verbale. Dal verbale devono risultare, per ciascuna votazione:
 - a) i nomi dei componenti il Seggio Elettorale, il luogo nel quale si sono svolte le elezioni, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente, di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni;
 - b) il numero delle schede messe a disposizione del seggio;
 - c) il numero degli elettori iscritti al seggio;
 - d) il numero dei votanti effettivi;
 - e) il numero delle schede autenticate;
 - f) il numero delle schede votate;
 - g) il numero delle schede eventualmente annullate durante le operazioni di voto;
 - h) il numero delle schede autenticate e non usate;
 - i) il numero delle schede eccedenti;
 - j) il numero delle schede contestate;
 - k) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato;
 - l) il numero delle schede bianche;
 - m) il numero delle schede dichiarate nulle.
22. In caso di contestazione di una scheda o di un voto, il Seggio Elettorale decide collegialmente in merito.
23. I verbali con i risultati dello spoglio, gli allegati elenchi nominativi degli aventi diritto al voto con le firme di quanti abbiano effettivamente votato, e con plichi separati le schede votate, annullate, contestate, non utilizzate sono immediatamente inoltrati alla Commissione Elettorale centrale d'Ateneo che procede alla verifica degli atti e successivamente li invia agli Uffici dell'Ateneo.
24. Nel verbale saranno indicati per ciascuna componente i nomi degli eletti, nonché

l'ordine di precedenza dei candidati non eletti.

Art. 12 - Nullità delle schede e dei voti

1. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle fornite dal seggio o non risultino timbrate e debitamente vidimate;
 - b) nelle quali il voto non sia stato espresso con la matita indelebile consegnata dal seggio;
 - c) che rechino segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - d) che contengano voti espressi in maniera da creare confusione o incertezza sul candidato prescelto;
 - e) che contengano voti di preferenza espressi in numero difforme da quanto stabilito dal decreto rettorale di indizione;
 - f) che contengano preferenze espresse per nominativi per i quali non sia stata presentata la candidatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
 - g) che contengano voti che non risultino conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 13 - Proclamazione dei risultati e degli eletti

1. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria.
2. In caso di parità di voti la preferenza è determinata:
 - a. tra due professori ordinari o associati o ricercatori universitari, dalla maggiore anzianità di assegnazione ai rispettivi ruoli e, a parità di questa, dalla maggiore anzianità di età;
 - b. tra due candidati per il personale non docente, dalla maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, dalla maggiore anzianità di età.
3. Alla proclamazione dei risultati provvede il Rettore con decreto da pubblicarsi sull'albo e sul sito web dell'Ateneo entro 7 giorni dopo il termine di chiusura delle votazioni.

Art. 14 - Validità della votazione

1. Le votazioni si intendono valide se a ciascuna di esse abbiano partecipato aventi diritto nelle misure stabilite dallo Statuto e dalla Legge.
2. Salvo i casi previsti dallo Statuto o dalla Legge, per la validità delle elezioni è necessario che partecipi alle stesse almeno il 50% degli aventi diritto. Se ciò non avviene, si procede a ulteriori votazioni, per la cui validità è sufficiente la partecipazione del 33% degli aventi diritto.

Art. 15 - Ricorsi

1. Avverso i risultati è ammesso ricorso, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi.
2. Il ricorso è indirizzato al Rettore, che lo inoltra alla Commissione Elettorale centrale d'Ateneo, che è tenuta a pronunciarsi entro il termine di 5 giorni.
3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si

pronuncia in via definitiva nei successivi 10 giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione Elettorale.

Art. 16 – Nomina degli eletti

Alla nomina si provvede con decreto del Rettore nei termini stabiliti dallo Statuto dell'Università.

Art. 17 – Incompatibilità, sostituzioni, durata del mandato

1. Nessun docente può sottrarsi, senza valide e gravi ragioni, a un incarico di rappresentanza o di responsabilità legittimamente conferitogli nell'ambito dell'Ateneo.
2. I rappresentanti nominati negli Organi Collegiali rimangono in carica secondo quanto stabilito dallo Statuto o dai Regolamenti delle strutture.
3. Nel caso in cui i rappresentanti in carica negli Organi si dimettano o perdano la qualità di elettori, si procederà ad elezioni suppletive per la categoria da rappresentare.
4. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla qualifica e perdita della qualità di elettore, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto all'eletto subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, si procede a elezioni suppletive per la categoria da rappresentare, da indire entro 30 giorni dalla cessazione anticipata del componente.
5. Se, nell'ambito delle elezioni dei rappresentanti, si verificano casi di duplice elezione, gli eletti dovranno esercitare l'opzione per una delle due rappresentanze entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione del Rettore. Il diritto di opzione sarà esercitato negli stessi termini nel caso in cui la duplicità di rappresentanza si verifichi successivamente, per effetto di rinunce o decadenze.
6. In caso di mancata opzione, gli eletti saranno nominati rappresentanti della categoria di elettori dalla quale hanno ricevuto il maggior numero di voti o la maggiore percentuale.

Titolo Terzo - Elezioni delle rappresentanze studentesche

Art. 18 – Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Corpo elettorale

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali si tengono per i casi previsti dallo Statuto e dalla Legge.
2. Le votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali sono indette ogni due anni dal Rettore con proprio decreto, da pubblicarsi sull'albo e sul sito web dell'Ateneo, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni.
3. Il decreto rettorale fissa la data, il luogo del seggio e gli orari di votazione.
4. Le votazioni sono concentrate, ove possibile, in un unico turno elettorale e si svolgono, di norma, in un periodo che assicuri la più ampia presenza di studenti. Il Rettore può acquisire, sulla data, il parere del Consiglio studentesco di cui all'art. 22, c. 10, dello Statuto.
5. L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo nell'anno accademico in cui si svolgono le elezioni.
6. L'elettorato passivo spetta agli studenti che alla data di emanazione del decreto rettorale risultino regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo non oltre il primo anno fuori corso.

7. L'iscrizione è comprovata dalla presenza negli elenchi appositamente predisposti per le elezioni ad opera degli Uffici dell'Ateneo.
8. Per la scelta di studenti che facciano parte del Consiglio studentesco, con incarico dell'Assemblea degli studenti ai sensi dell'art. 22, c. 11, dello Statuto, si rimanda al Regolamento della predetta Assemblea: il Regolamento esplicherà che i criteri di selezione dovranno rispettare parametri di competenza sulle materie oggetto dell'incarico, parità dei generi, tutela delle minoranze.
9. Le elezioni delle rappresentanze studentesche avvengono per liste concorrenti con il sistema proporzionale, ad eccezione di quelle per i rappresentanti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e di Specializzazione della SSDS, ove risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Le elezioni delle rappresentanze studentesche per gli Organi Collegiali possono avvenire anche per candidatura singola e, così come per i Rappresentanti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione della SSDS, risulta eletto il candidato (o i candidati, in base al numero delle rappresentanze da eleggere) che ottiene il maggior numero di voti.
Il singolo candidato deve rispettare quanto previsto dal presente Regolamento per ciò che riguarda le procedure di presentazione della candidatura e la propaganda elettorale.
10. I candidati alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali devono presentare al Rettore apposita autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
11. Gli elenchi degli aventi diritto al voto e di coloro che sono eleggibili sono pubblicati dall'Ateneo sull'albo e sul sito web dell'Ateneo almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni.
12. Le elezioni sono indette con decreto rettorale; In tutti i casi in cui sono previste rappresentanze studentesche elettive, laddove non si riscontrino candidature o queste fossero in numero insufficiente, l'Ateneo aprirà una seconda procedura raccogliendo "manifestazioni di interesse" per le posizioni non coperte. Se dopo questa seconda procedura dovessero rimanere ancora posizioni vacanti, per la copertura di queste ultime si procederà ad un sorteggio, ferma restando la libera accettazione della designazione da parte degli studenti/studentesse così individuate/i. Le modalità di attuazione di queste procedure straordinarie vengono definite dal Senato Accademico.

Art. 19 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Commissione Elettorale

1. Entro 7 giorni dalle elezioni, il Rettore modifica con proprio decreto la Commissione Elettorale centrale d'Ateneo per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.
2. La Commissione Elettorale per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche è così integrata:
 - a) il Direttore Generale, o suo delegato, con funzioni di VicePresidente;
 - b) due unità di Personale Tecnico-Amministrativo appartenenti agli Uffici preposti agli studenti. Una delle due unità di Personale svolge le funzioni di Segretario;
 - c) il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
 - d) uno dei due rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, estratto a sorte.

Art. 20 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Composizione del Seggio Elettorale

1. Entro una settimana dalle elezioni, il Presidente della Commissione Elettorale di cui all'art. 19 istituisce con proprio decreto il Seggio Elettorale per le elezioni delle rappresentanze studentesche.
2. Il Seggio Elettorale è così composto:
 - a) 2 unità di Personale Tecnico-Amministrativo di ruolo dell'Ateneo, di cui una con funzione di Presidente, una con funzioni di Segretario;
 - b) 2 scrutatori scelti fra un elenco fornito dal Consiglio studentesco.
3. L'Ufficio di componente il Seggio Elettorale è obbligatorio. In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o di entrambi gli scrutatori, il Presidente integra il seggio con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto.
4. Le operazioni di voto sono valide se siano presenti almeno 3 componenti, fra i quali il Presidente o il Segretario.

Art. 21 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Liste e propaganda elettorale

1. Le liste dei candidati sono contraddistinte da un contrassegno / simbolo / logo e/o da una denominazione o sigla. Gli eventuali contrassegni / simboli / loghi o sigle devono essere contenuti in un cerchio del diametro di dieci centimetri.
2. La Commissione Elettorale invita, entro il termine perentorio di 2 giorni, il presentatore di una lista a modificare la denominazione o il simbolo della lista, qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza.
3. Le liste dei candidati sono depositate presso l'Ateneo da un presentatore secondo le modalità e il calendario stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni.
4. Il presentatore di lista è il primo sottoscrittore della lista stessa, ne è considerato il rappresentante ufficiale, non può essere candidato, non può far parte del Seggio Elettorale né della Commissione Elettorale. Effettua e riceve, per conto della lista, le comunicazioni e gli atti previsti; può indicare un elettore quale rappresentante di lista presso il Seggio.
5. Ogni lista o ogni singola candidatura deve essere corredata di almeno 7 firme di sottoscrittori della lista in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo per l'Organo Collegiale per il quale la lista o il candidato si presentano; i sottoscrittori di una lista non possono essere sottoscrittori o candidati di un'altra lista per lo stesso Organo Collegiale.
6. Un candidato può proporsi per la rappresentanza in uno o più Organi Collegiali, ma può essere incluso solo in una lista.
7. I candidati presenti nelle liste non possono proporsi e presentare candidature singole e viceversa.
8. La raccolta delle sottoscrizioni di lista a cura del presentatore di lista avviene su modulistica predisposta dall'Ateneo. La presentazione delle liste avviene per via telematica.
9. Ogni lista deve essere corredata anche dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.
10. Le firme e le dichiarazioni richieste dal presente articolo sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
11. Nessun candidato può far parte della Commissione Elettorale o del Seggio Elettorale.

12. Le liste o le candidature, la cui conformità al presente Regolamento e alla Legge sia stata accertata dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo almeno 5 giorni prima delle votazioni.
13. Insieme all'elenco delle liste o dei candidati sono indicati il luogo del seggio elettorale, la data e gli orari di votazione, lo stralcio del presente Regolamento contenente le procedure elettorali.
14. I candidati sono elencati con le indicazioni del cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio cui sono iscritti, numero di identificazione universitaria, e sono contrassegnati con numeri progressivi ai fini della precedenza in caso di parità di voti.
15. La propaganda elettorale può avere luogo nei locali dell'Ateneo unicamente nei luoghi e negli spazi assegnati dall'Amministrazione a tale scopo.
16. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle liste o candidature singole fino alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente quello della votazione.
17. Le eventuali violazioni sono accertate dalla Commissione Elettorale. Se la Commissione verifica responsabilità a carico di soggetti riconducibili all'Università, trasmette gli atti agli Organi competenti per l'azione disciplinare.
18. In caso di estrema gravità la Commissione, previa consultazione dei presentatori di lista o dei loro delegati, potrà sanzionare il comportamento in violazione con l'esclusione di un candidato o di un'intera lista.

Art. 22 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Operazioni di voto

1. A partire dal giorno antecedente quello della votazione e comunque almeno un'ora prima del suo inizio il Seggio viene costituito con l'insediamento del Presidente, del Segretario e degli altri componenti.
2. Si provvede quindi alle operazioni preparatorie, vistando comunque un congruo numero di schede elettorali. Al termine di tali operazioni il Presidente adotta i provvedimenti necessari a garantire la custodia delle urne nel periodo di chiusura del Seggio e il regolare svolgimento delle votazioni.
3. Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.
4. Sono ammessi a votare gli studenti inseriti nell'elenco degli elettori.
5. Il Presidente del seggio, man mano che gli elettori si presentano:
 - a) identifica l'elettore mediante documento di identificazione; non è ammessa l'identificazione mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio;
 - b) accerta l'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco degli elettori del seggio;
 - c) consegna all'elettore una scheda per ogni tipo di elezione ed una matita copiativa, e lo ammette al voto assegnandogli una cabina.
6. Coloro che accompagnano gli elettori fisicamente impediti debbono esibire la carta d'identità o altro documento valido.
7. L'elettore appone la sua firma sull'elenco dei votanti.
8. Conclusa l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata al Presidente (o a un componente il seggio incaricato dal Presidente) che, in sua presenza, la introduce nell'apposita urna.
9. Sono ammessi al voto gli elettori che, trascorsa l'ora di chiusura del termine, si trovino nei locali del Seggio.

10. Durante le operazioni di voto è garantita la presenza di almeno 3 componenti fra i quali il Presidente o il Segretario.
11. Al Seggio possono accedere gli elettori iscritti per esercitare il diritto di voto, i candidati e i componenti la Commissione Elettorale. È compito del Presidente o, in sua assenza, di altro componente il Seggio regolare l'ingresso nella sala delle votazioni.
12. Le schede riportano elencati, secondo l'ordine di presentazione, le denominazioni o i simboli delle liste, e i nominativi dei relativi candidati, nonché i nominativi delle singole candidature all'Organo Collegiale per cui si sono indette le elezioni.
13. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista o alla candidatura singola e, entro la lista, il numero massimo di preferenze stabilito nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.
14. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione di un segno da apporre, con la matita ricevuta dal componente del Seggio, nello spazio appositamente riservato nella scheda o nel simbolo della lista prescelta.
15. I voti di preferenza devono essere espressi in modo non equivoco con l'indicazione di un segno da apporre con la matita ricevuta dal componente del Seggio sul nominativo del candidato o dei candidati della lista prescelta.
16. Il voto può essere espresso anche in via elettronica secondo procedure che garantiscano la segretezza e la certezza della dichiarazione di voto.

Art. 23 – Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Operazioni di scrutinio

1. Terminate le operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale, il Presidente del Seggio procede allo scrutinio.
2. Può assistere allo scrutinio, con funzioni di garanzia, un rappresentante per ogni lista di candidati, che sia iscritto alle liste elettorali e il cui nome sia stato comunicato, ai sensi dell'art. 23, comma 5, dal presentatore di lista alla Commissione Elettorale almeno due giorni prima dell'inizio delle votazioni, nonché i candidati. Possono altresì assistere tutti i singoli candidati. Lo scrutinio è comunque pubblico.
3. Il Presidente procede alle operazioni seguenti:
 - a) estrae le schede dall'urna, le conta e riscontra se il numero corrisponde a quello dei votanti;
 - b) controlla il numero delle schede autenticate ma non utilizzate;
 - c) inizia lo spoglio delle schede.
4. Man mano che il Presidente dà lettura dei voti contenuti nelle varie schede, due scrutatori prendono nota, nell'apposito prospetto fornito dall'Amministrazione e predisposto in duplice copia, dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati, nonché i voti attribuiti alle candidature individuali.
5. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione che comunque siano prive del timbro della firma del Presidente del seggio;
 - b) presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - c) che contengano voti espressi in modo equivoco;
 - d) che contengano voti espressi a favore di più liste o singole candidature;
 - e) che contengano preferenze per candidati non comprese nella lista votata o per singole candidature non presentate.
6. Sono comunque validi i voti di lista:

- a) espressi senza apposizione di segni sul simbolo di lista, ma solo attraverso l'espressione della preferenza per un candidato di quella lista;
 - b) cui non si accompagni alcun voto di preferenza;
 - c) cui si accompagni un numero di preferenze inferiore a quello consentito;
 - d) cui si accompagnino più voti di preferenza di quanto sia ammesso esprimerne.
7. In caso di voti di lista validamente espressi, sono nulli i voti di preferenza:
- a) riferiti a un candidato designato in modo tale da non poterlo distinguere da un altro candidato della stessa lista;
 - b) espressi in numero superiore a quello ammesso.

I risultati dello scrutinio sono trasmessi in un verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla commissione elettorale, cui vengono altresì inviate in plichi separati sigillati le schede votate e non contestate, le schede votate contestate, le schede nulle, le schede non votate. Il verbale deve contenere inoltre i nominativi dei componenti del seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e chiusura nonché, eventualmente, di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni elettorali.

Art. 24 – Elezioni dei rappresentanti degli studenti – Individuazione degli eletti, verifica e proclamazione dei risultati, ricorsi

1. Ai sensi dell'art. 21, c. 1, dello Statuto le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono ritenute valide in prima indizione se vi hanno partecipato, degli studenti aventi diritto, la percentuale nella misura stabilita dallo Statuto e dalla normativa. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni indica tale percentuale per ciascuna elezione.
2. Nel caso in cui tale percentuale non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta consecutivamente una sola volta, non oltre sette giorni dalla prima tornata elettorale.
3. Se il quorum non si raggiunge nemmeno la seconda volta, si procede a una ulteriore votazione senza previsione di quorum non oltre 15 giorni dalla seconda tornata elettorale.
4. Risultano eletti i candidati appartenenti alle liste più votate o singoli più votati.
5. A parità di numero di voti è eletto il meno anziano nel curriculum di studi universitari. A parità anche in questo caso è eletto il candidato che precede nell'ordine di lista (se fra candidati appartenenti a lista) o, per candidature singole, che abbia presentato per primo la candidatura.
6. La Commissione Elettorale decide sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.
7. La Commissione Elettorale si pronuncia sui risultati delle elezioni e redige i verbali delle attività svolte, che trasmette al Rettore affinché siano conservati per la durata in carica degli eletti. Ai verbali della Commissione Elettorale sono allegate le schede nulle e le schede contestate.
8. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale, sono resi pubblici entro 5 giorni dalle elezioni mediante pubblicazione del verbale sul sito Web dell'Ateneo.
9. Entro i 5 giorni successivi può essere proposto ricorso.
10. La Commissione Elettorale decide in via definitiva sui ricorsi entro 5 giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario di essi e il Presidente del Seggio.
11. Trascorsi i termini previsti per i ricorsi, e comunque entro i 15 giorni successivi alla data delle elezioni il Rettore proclama i risultati mediante la nomina, con proprio decreto, dei rappresentanti eletti.

Art. 25 – Elezioni dei rappresentanti degli studenti - Incompatibilità, sostituzioni, durata del mandato

Gli eletti durano in carica fino al termine del mandato, salvo modificazioni del proprio stato giuridico.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un rappresentante degli studenti eletto negli Organi Collegiali, si applica quanto previsto all'art. 33, c. 5, dello Statuto, ovvero la nomina del primo dei non eletti che abbia ricevuto il maggior numero di voti tra i candidati appartenenti a lista o singole candidature per la rappresentanza nello stesso Organo Collegiale.

Qualora non si possa procedere nel modo descritto, il Rettore indice le elezioni suppletive entro 30 giorni dalla cessazione anticipata del componente, salvo che la decadenza dalla carica avvenga nei tre mesi antecedenti la scadenza del mandato.

Rimane possibile per lo studente eletto rappresentante negli Organi mantenere il mandato nel caso in cui, conseguita la laurea, provveda alla presentazione della dichiarazione di interesse per la laurea magistrale nei termini stabiliti.

Nel caso di duplice elezione di uno stesso rappresentante degli studenti, l'eletto dovrà esercitare il diritto di opzione per una delle rappresentanze entro 5 giorni dalla comunicazione del Rettore. In caso di mancata opzione la nomina sarà effettuata dal Rettore per uno solo degli Organi.

Il diritto di opzione sarà esercitato negli stessi termini anche qualora la situazione ipotizzata si verifichi successivamente, per effetto di rinunce o decadenze.

Titolo Quarto - Costituzione degli Organi centrali di governo, di controllo, consultivi e di garanzia dell'Ateneo

Art. 26 – Senato Accademico

1. Entro 20 giorni dall'entrata in carica, il Rettore, con proprio decreto, indice le elezioni per le rappresentanze delle categorie definite dall'art. 11 dello Statuto.
2. Le elezioni si svolgono entro i successivi 10 giorni, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
3. All'atto del voto può essere espressa una sola preferenza.

Art. 27 – Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 12, c. 51, dello Statuto, il Senato Accademico rinnova entro 30 giorni dalla propria costituzione il Consiglio di Amministrazione.
2. Ai fini della costituzione del Consiglio di Amministrazione il Rettore, almeno 60 giorni prima della scadenza dell'Organo, invita il Sindaco della Città di Siena, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Siena, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca a indicare ciascuno un proprio rappresentante entro la Commissione di selezione delle candidature dei componenti del Consiglio, ai sensi dell'art. 12, c. 36, dello Statuto.
3. Il Rettore comunica al Senato Accademico i nomi indicati dalle menzionate Amministrazioni.
4. Almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Organo, il Rettore dispone la pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Ateneo, e eventualmente anche su altri mezzi di informazione, per la presentazione di candidature e *curricula*, entro 20 giorni, per i due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione. Il bando contiene i parametri che definiscono il possesso di una comprovata

- qualificazione nelle materie di pertinenza del Consiglio e di esperienza professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati.
5. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato biennale delle rappresentanze studentesche, il Rettore, con proprio decreto, indice le elezioni per il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. Il bando di indizione, pubblicato sul sito web dell'Ateneo, contiene anche i parametri che definiscono la comprovata qualificazione culturale degli studenti candidati.
 6. Almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Organo, il Rettore dispone la pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Ateneo, rivolto a tutte le componenti del Personale Docente e Tecnico-Amministrativo dell'Ateneo per la presentazione di candidature e *curricula*, entro 20 giorni, per i tre componenti interni del Consiglio di Amministrazione. Il bando contiene i parametri che definiscono la comprovata qualificazione scientifico-culturale e l'esperienza gestionale nelle materie proprie del Consiglio richiesta dall'art. 12, c. 35, dello Statuto.
 7. Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, i dati personali e i *curricula* dei candidati saranno raccolti presso gli Uffici dell'Ateneo per le finalità di gestione della selezione, compresa la loro pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Gli interessati, con riferimento a tali trattamenti, potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia, ma non impedire la pubblicazione 'in chiaro' sul sito web dell'Ateneo. Responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell'Ateneo.
 8. Nella sua prima seduta il Senato Accademico designa i tre suoi componenti la Commissione per la selezione delle candidature al Consiglio di Amministrazione.
 9. La Commissione designata dal Senato Accademico è nominata con decreto rettorale entro i 7 giorni successivi alla designazione e si riunisce entro i successivi 7 giorni per le operazioni di selezione.
 10. La selezione avviene applicando i parametri contenuti nel bando rettorale di selezione.
 11. Per ognuno dei posti interni, la Commissione, presieduta dal Rettore, individua, ove presenti, non meno di tre candidature, che sono inviate al Senato in ordine di priorità in base ai risultati della selezione.
 12. Il Rettore convoca il Senato Accademico entro i 15 giorni successivi all'invio dei risultati della selezione, per la designazione dei componenti.
 13. La designazione da parte del Senato Accademico avviene con votazione a scrutinio segreto; la votazione è valida se vi partecipa almeno la metà più uno dei componenti il Senato; ogni Senatore esprime nella scheda (sulla quale sono indicati i nomi dei candidati) il voto sui tre componenti interni e sui due esterni del Consiglio. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero dei voti.
 14. Ai sensi dell'art. 12, c. 35, dello Statuto, uno dei tre prescelti fra i candidati interni appartiene ai ruoli del Personale Tecnico-Amministrativo.
 15. Il Rettore nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione con proprio decreto, da emanarsi entro 5 giorni dalla designazione operata dal Senato Accademico.

Art. 28 – Nucleo di Valutazione

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato biennale delle rappresentanze studentesche, il Rettore indice l'elezione del Rappresentante

degli studenti entro il Nucleo di Valutazione, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'Organo, il Rettore invita il Presidente della Giunta Regionale della Toscana a indicare uno dei tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione.
3. Almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'Organo, il Rettore dispone la pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Ateneo e eventualmente anche su altri mezzi di informazione per la presentazione di candidature e *curricula*, entro 20 giorni, per i componenti esterni del Nucleo di Valutazione. Il bando contiene i parametri che definiscono il possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo oggetto della missione dell'Ateneo, nei processi strategici di programmazione delle attività di ricerca e formative, nel rapporto fra Istituzioni universitarie e altri soggetti sociali, e nelle pratiche della valutazione dei processi di ricerca, culturali e formativi anche in ambito non accademico, di una comprovata qualificazione nelle materie di pertinenza del Nucleo e di esperienza professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati.
4. I bandi in oggetto sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
5. Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, i dati personali e i *curricula* dei candidati saranno raccolti presso gli Uffici dell'Ateneo per le finalità di gestione della selezione, compresa la loro pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e eventualmente anche su altri mezzi di informazione almeno 10 giorni prima della riunione del Senato Accademico convocata per la nomina del Nucleo. Gli interessati, con riferimento a tali trattamenti, potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia, ma non impedire la pubblicazione 'in chiaro' sul sito web dell'Ateneo. Responsabile del procedimento è il Direttore Generale.
6. Almeno 20 giorni prima della scadenza prevista per l'Organo, il Rettore propone al Senato Accademico nella sua prima seduta, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al c. 3 del presente articolo e dell'adeguatezza dei *curricula*, la rosa dei candidati nonché la designazione del Coordinatore del Nucleo, che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, appartiene alla componente esterna all'Ateneo.
7. La scelta, da parte del Senato Accademico, dei componenti il Nucleo di Valutazione avviene con votazione a scrutinio segreto; la votazione è valida se vi partecipa almeno la metà più uno dei Senatori; ogni Senatore esprime nella scheda il voto sui componenti interni e sui componenti esterni, escluso il componente indicato dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana. Il voto è espresso su tre componenti esterni, nel caso non sia stata effettuata dal Presidente della Giunta Regionale l'indicazione di uno dei componenti il Nucleo. La scheda riporta i nomi dei candidati. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero dei voti.
8. Il Nucleo di Valutazione è costituito con decreto del Rettore in conformità alle nomine deliberate dal Senato Accademico e alle risultanze delle elezioni del Rappresentante degli studenti. Il decreto è emanato entro 7 giorni dalla seduta del Senato Accademico che ha deliberato le nomine.

Art. 29 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza dell'Organo il Rettore invita il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze a designare ciascuno un membro effettivo e uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Contestualmente, il Rettore provvede alla scelta del membro effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti fra i Magistrati

amministrativi e contabili e/o gli Avvocati dello Stato.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Rettore, da emanarsi entro 7 giorni dalla ricezione delle designazioni da parte dei citati Ministeri.

Art. 30 – Collegio di Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Collegio di Disciplina è un Organo a carattere permanente, composto da membri il cui mandato ha la durata prefissata dallo Statuto, immediatamente rinnovabile una sola volta.
2. Alla scadenza del mandato di ciascun componente del Collegio, sia essa naturale o anticipata, il Senato Accademico provvede alla designazione per la nomina rettorale per un intero quadriennio.
3. Il Coordinatore del Collegio è una funzione variabile, dipendente dalla fascia del docente sottoposto a procedimento. Di volta in volta in presenza di casi di specie, gli appartenenti alla determinata fascia di docenti scelgono, a maggioranza, il Coordinatore.

Art. 31 – Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) è costituito con decreto del Rettore.
2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da sei membri effettivi e da altrettanti supplenti, di cui:
 - a) tre effettivi e tre supplenti designati fra il personale interno all'Ateneo congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
 - b) uno scelto dal Rettore, quale proprio Delegato o Consigliere;
 - c) la restante parte eletta fra le categorie di personale docente cui non appartiene il Delegato / Consigliere scelto dal Rettore. L'elezione avviene con le modalità stabilite nel presente Regolamento;
 - d) a tale composizione paritetica si aggiunge un rappresentante effettivo degli studenti e uno supplente, eletti secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
3. Al fine di assicurare le pari opportunità tra generi va garantito che almeno il 50% dei soggetti designati appartenga al genere meno rappresentato.
4. Entro i 7 giorni successivi al processo di designazione e di elezione dei componenti, il Rettore nomina i componenti del Comitato.
5. Il Comitato, entro 7 giorni dal decreto di nomina dei componenti, è convocato e presieduto dal Rettore, per l'insediamento e l'elezione, a scrutinio segreto, del Presidente.
6. Il Comitato svolge le attività previste dalla Legge e dallo Statuto sulle materie di propria competenza.

Art. 32 – Consulta dei Portatori di Interesse

1. La Consulta dei Portatori di Interesse è un Organo a carattere permanente, costituito con decreto rettorale, e composto da membri a ciò designati dai soggetti indicati dall'art. 18 dello Statuto, i quali possono revocare tale designazione in ogni momento.

2. Ai fini della costituzione dell'Organo, il Rettore:
 - a) indice l'elezione del Rappresentante degli studenti entro la Consulta, secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
 - b) invita gli Enti di cui all'art. 18 dello Statuto a designare i propri rappresentanti entro la Consulta.
3. Il Rettore può invitare a designare come rappresentanti entro la Consulta anche altri Enti e Istituzioni che abbiano sostenuto l'Ateneo con almeno € 50.000,00 in un anno.
4. Ricevute le designazioni, il Rettore le trasmette al Senato Accademico e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione.
5. Il Comitato entra nelle proprie funzioni anche se non tutti i suoi componenti siano stati nominati dagli Enti di riferimento.

Parte Seconda – Organizzazione e funzionamento degli Organi centrali di governo, di controllo, consultivi e di garanzia dell'Ateneo

Art. 33 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 32, c. 10, dello Statuto ogni Organo collegiale di governo, ivi compresi i Consigli del Dipartimento e della Scuola, adotta un Regolamento interno per il proprio funzionamento, che segue le indicazioni contenute negli articoli di questa Parte del presente Regolamento.
2. Le norme previste dal presente Regolamento costituiscono fonte sovraordinata per i Regolamenti di funzionamento previsti dallo Statuto di cui eventualmente possono dotarsi gli altri Organi collegiali previsti dallo Statuto.
3. Le norme previste dal presente Regolamento costituiscono comunque norme di indirizzo e quadri di riferimento per ogni altro Organo, anche non statutariamente previsto, che sia riferibile all'ordinamento giuridico dell'Università per Stranieri.
4. Le strutture adeguano, con delibera presa a maggioranza assoluta degli Organi di gestione, i propri vigenti Regolamenti di funzionamento per ciò che è in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
5. Gli Organi collegiali delle strutture deliberano le modifiche entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le inviano al Rettore, il quale le sottopone al parere del Consiglio di Amministrazione e successivamente all'approvazione del Senato Accademico nella loro prima seduta utile.
6. I Regolamenti, ancorché solo modificati, sono emanati dal Rettore, previa verifica della loro conformità allo Statuto e alla Legge, con proprio decreto entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte del Senato Accademico e sono immediatamente resi pubblici nel sito web dell'Ateneo.
7. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione a meno che non sia diversamente disposto dagli Organi Accademici di governo e dalla Legge.
8. Tutti i Regolamenti recepiscono le normative vigenti sulle materie e ad esse si adeguano.

Art. 34 – Modifiche della composizione degli Organi

1. In via ordinaria e salvo diversa specifica disposizione, gli incarichi a qualunque titolo in seno agli Organi collegiali dell'Ateneo hanno decorrenza dall'entrata in vigore del decreto rettorale.
2. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente designato di

- Organi collegiali, per lo scorcio residuo del periodo si designa il nuovo componente entro 30 giorni dalla cessazione anticipata del precedente.
3. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di una componente elettivo di Organi collegiali, per lo scorcio residuo del periodo subentra nel mandato il successivo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni, da indire, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, entro 30 giorni dalla cessazione anticipata del componente.
 4. Nel caso di anticipata cessazione, la carica del subentrante decorre dalla conclusione del procedimento di nomina e si conclude con il maturare del periodo previsto dalla Legge o dallo Statuto.
 5. Le dimissioni da una carica monocratica o collegiale devono essere espresse in forma scritta e devono essere rivolte:
 - a) per le cariche collegiali, al Presidente del Collegio di appartenenza, che ne prende atto e, in via prudenziale, le sottopone al Collegio;
 - b) per le cariche monocratiche, al superiore gerarchico ovvero, se questo non è immediatamente individuabile, al Rettore, che ne prende atto e, in via prudenziale, le sottopone all'Organo di riferimento.
 6. I componenti del Senato Accademico che non intervengano a tre sedute consecutive, e i componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano a due sedute consecutive senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Per la loro sostituzione si procede secondo quanto stabilito per la costituzione dell'Organo dal presente Regolamento.
 7. La decadenza da ogni altra carica collegiale discende dalla mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi.
 8. La richiesta di giustificazione è prodotta in forma scritta, da rimettersi, quanto all'accettazione, alla prudente valutazione del Presidente dell'Organo.
 9. La decadenza è pronunciata dal Rettore con proprio decreto.
 10. La sopravvenuta incompatibilità determina la cessazione dalla carica. Se non altrimenti indicato dallo Statuto o dal presente Regolamento, l'interessato può esercitare la scelta fra due cariche entro 5 giorni dalla seconda elezione o nomina. Qualora ciò non avvenga, si intende acquisita l'elezione o nomina più recente.

Art. 35 – Proroga

1. Ai sensi dell'art. 33, c. 4, dello Statuto, se il procedimento di rinnovo di un Organo non è completato entro la naturale scadenza dello stesso, l'Organo esercita le sue funzioni in regime di proroga nei termini stabiliti dalla Legge e comunque non oltre 45 giorni.
2. Nel caso in cui entro i termini previsti dalla Legge non si riesca a ricostituire gli Organi monocratici, il soggetto prorogato decade dalle proprie funzioni e si prevede l'esercizio dell'ordinaria amministrazione da parte della figura istituzionale accademica del Decano: di Dipartimento, di Struttura, di Ateneo.
3. Il Decano in questo caso può adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e di indifferibilità.

Art. 36 – Convocazione degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali sono convocati da chi li presiede o da chi ne fa le veci o, in mancanza di questi, dal Decano dei Professori di prima fascia dell'Organo. La convocazione avviene secondo i termini stabiliti dallo Statuto per gli Organi, ove possibile in base a un calendario prefissato; se i termini non sono stabiliti dallo

- Statuto, l'Organo è convocato periodicamente in rapporto alla necessità di garantire la funzionalità della struttura.
2. La convocazione può anche essere effettuata, se non altrimenti disposto dallo Statuto o dalla Legge o dal presente Regolamento, su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Organo collegiale, con contestuale presentazione dell'ordine del giorno.
 3. In questo caso l'Organo deve essere convocato entro 10 giorni dalla richiesta, se non altrimenti disposto dallo Statuto o dalla Legge.
 4. La convocazione deve avvenire, per quanto possibile, mediante l'utilizzazione dei canali informatici: posta elettronica e area riservata del sito istituzionale dell'Ateneo. Se ciò non è possibile, la convocazione può avvenire nelle altre forme ritenute più adeguate a garantire la tempestività e l'efficacia della comunicazione.
 5. La convocazione, insieme alla documentazione relativa alle materie da trattare, è inviata ai componenti dell'Organo almeno 7 giorni prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza.
 6. La mancata comunicazione anche ad un solo componente invalida l'adunanza, a meno che alla seduta partecipino anche tutti i componenti non convocati.
 7. Nell'atto di convocazione sono fissati il giorno, l'ora, il luogo della seduta, nonché l'ordine del giorno consistente nell'elenco delle questioni da trattare, predisposto tenendo conto anche di eventuali richieste da parte dei componenti del Collegio.
 8. L'integrazione dell'ordine del giorno con ulteriori materie è ammessa in fase di apertura della seduta su proposta del Presidente o di un componente dell'Organo collegiale, se approvata a maggioranza semplice dei presenti.
 9. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere per il possibile inviata in formato elettronico e depositata in copia presso gli uffici dell'Ateneo preposti all'Organo collegiale, per consentirne la consultazione da parte dei componenti del Collegio.

Art. 37 – Presidenza degli Organi collegiali

1. Se l'attribuzione della carica di Presidente di un Collegio non è stabilita dallo Statuto o dalla Legge, il Collegio stesso provvede nella sua prima seduta a eleggere il proprio Presidente. Di norma e se non altrimenti stabilito dallo Statuto o dalla Legge, la prima seduta è convocata e presieduta dal Rettore, con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente. In mancanza del Rettore le funzioni di presidenza sono svolte dal Decano, intendendosi con ciò il più anziano di servizio fra i potenziali candidati alla carica.
2. Il Presidente dell'Organo collegiale apre la seduta dopo aver accertato la legale composizione del Collegio, che deve persistere per tutta la durata della seduta.
3. Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, le riunioni degli Organi collegiali sono valide quando partecipi il 50% +1 dei componenti.
4. Ogni componente del Collegio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione.
5. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere temporaneamente o definitivamente la seduta. Se alla ripresa dopo la sospensione temporanea il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente toglie definitivamente la seduta e può rimandare alla successiva seduta i punti dell'ordine del giorno su cui non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro 10 giorni una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

6. Nel caso di accertata impossibilità di tenere una seduta a causa dell'assenza del numero legale, e comunque dopo la seconda seduta andata deserta, il Presidente o il Rettore, secondo le rispettive competenze, sono autorizzati ad adottare determinazioni urgenti con i poteri degli Organi che non si siano validamente riuniti.
7. Il Presidente:
 - a) accerta gli eventuali casi di assenza giustificata o ingiustificata;
 - b) dirige la seduta;
 - c) accerta i casi in cui sussista l'obbligo di non partecipazione alla discussione e alla votazione;
 - d) invita i componenti del Collegio a discutere le proposte per il cui esame sono stati convocati;
 - e) pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
 - f) dichiara sciolta la seduta;
 - g) promuove l'esecuzione delle deliberazioni adottate.
8. Il Presidente può invitare alle sedute persone estranee al Collegio nei casi previsti dallo Statuto o dalla Legge, o altre persone estranee al solo fine di illustrare argomenti specifici attinenti all'ordine del giorno.
9. Il Presidente, ove ravvisi un contrasto fra l'interesse di un componente del Collegio e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora riscontri casi di incompatibilità previsti dallo Statuto o dalla Legge, accerta che il componente in questione lasci l'adunanza prima della discussione dello specifico argomento.

Art. 38 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute degli Organi collegiali non sono aperte al pubblico, salvo diversa indicazione dello Statuto o della Legge, o salvo decisione presa all'unanimità dall'Organo stesso.
2. È consentita la presenza del Personale di segreteria amministrativa per coadiuvare alla stesura del verbale.
3. La documentazione eventualmente fatta pervenire in vista della seduta ai componenti non può essere diffusa pubblicamente prima delle deliberazioni assunte dall'Organo, soprattutto quando gli argomenti riguardino casi che ricadano entro le norme di tutela dei dati personali.
4. Il verbale e le deliberazioni delle sedute sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo ai sensi e nelle modalità dell'art. 45 del presente Regolamento.

Art. 39 – Modalità di deliberazione

1. La volontà del Collegio si estrinseca in deliberazioni.
2. Le proposte vengono messe in votazione dal Presidente.
3. Se non diversamente disposto dallo Statuto o dalla Legge o dal presente Regolamento, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà +1 dei presenti con potestà di voto deliberativo.
4. Se non diversamente disposto dallo Statuto o dalla Legge o dal presente Regolamento, il voto del Presidente, se dichiarato, prevale in caso di parità di voti.
5. Salvo diverso avviso del Presidente, le comunicazioni del Presidente non danno luogo né a discussione né a deliberazione.
6. La scelta delle modalità di votazione spetta al Presidente, salvo diversa indicazione dello Statuto o della Legge o del presente Regolamento, o salvo diverso orientamento espresso a maggioranza dai presenti, fra uno dei seguenti

modi:

- a) per alzata di mano;
 - b) per scrutinio segreto, su schede da inserire in apposita urna;
 - c) per appello nominale.
7. Nelle deliberazioni concernenti le persone, che si risolvano in giudizi attinenti la sfera di riservatezza delle stesse, la valutazione avviene sempre mediante scrutinio segreto.
 8. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un terzo dei presenti con potestà di voto deliberativo.
 9. Ogni componente del Collegio con potestà di voto deliberativo può chiedere che la votazione avvenga per appello nominale, quando la votazione non è a scrutinio segreto.
 10. Tutte le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
 11. È consentita la votazione tacita implicita allorché, dopo la proposta del Presidente e la discussione preliminare, i componenti dell'Organo, invitati dal Presidente a intervenire nel dibattito per esprimere il loro eventuale dissenso, non accolgano tale invito: in tal caso il silenzio dei membri del Collegio ha valore di assenso e la proposta del Presidente si intende approvata all'unanimità.
 12. Ogni componente può effettuare una dichiarazione che espliciti le motivazioni del suo voto, chiedendone la verbalizzazione.
 13. L'astensione può essere manifestata:
 - a) con dichiarazione espressa, nel caso di votazione per alzata di mano o appello nominale;
 - b) mediante scheda bianca, nel caso di votazione segreta.
 14. Le questioni circa il rinvio della discussione o la non pertinenza di un argomento possono essere poste prima dell'inizio della discussione di un argomento o nel corso della discussione, e vengono subito poste a votazione.
 15. Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio alla votazione. Analoga richiesta può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente.
 16. Terminata la discussione, si può intervenire solo per dichiarazione di voto.
 17. Gli astenuti devono essere computati nella formazione del quorum funzionale. Non si considerano astenuti, ma assenti, i membri che si allontanano dalla seduta al momento della votazione.
 18. La deliberazione collegiale si perfeziona con la proclamazione del risultato da parte del Presidente a seguito dell'accertamento del voto e dell'esistenza e validità delle condizioni che hanno concorso alla formazione della volontà del Collegio.
 19. La deliberazione deve contenere la sintesi delle ragioni alla base delle decisioni condivise dalla maggioranza dei votanti.
 20. Le deliberazioni adottate in seguito all'approvazione del verbale sono immediatamente esecutive, salvo diversa indicazione dello Statuto, della Legge, del presente Regolamento e salvo i casi in cui il Collegio ritenga di differirne l'esecuzione.
 21. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, c. 2, seconda parte, del presente Regolamento, al fine di assicurare il buon andamento e la celerità dell'azione amministrativa, le delibere, munite di espressa motivazione, possono essere formate e rese immediatamente esecutive, con la firma del Presidente e del Segretario.
 22. I membri del Collegio possono chiedere di conoscere e/o di verificare i modi e tempi d'azione delle deliberazioni adottate.
 23. In relazione a quanto stabilito dall'art. 13, c. 21, dello Statuto, il Rettore presenta

relazioni su specifici argomenti ogni volta che sia richiesto da almeno 4 componenti del Senato Accademico e/o 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché su richiesta dei Presidenti o di singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione. La richiesta va inviata al Rettore con circostanziati elementi che la motivano; la relazione è presentata dal Rettore entro 45 giorni dalla richiesta.

Art. 40 – Obbligo di non partecipazione alla discussione e alla votazione

1. I componenti degli Organi che si trovino in una situazione di incompatibilità in relazione a una questione contenuta nell'ordine del giorno, o in quanto la questione riguardi il loro interesse privato, il coniuge, il convivente, parenti o affini fino al quarto grado, non possono prendere parte alla discussione e alla votazione, e devono lasciare la sala della seduta.
2. Il Presidente dell'Organo informa il Collegio dell'obbligo di astensione dalla partecipazione alla seduta.
3. Se l'interessato non adempie a tale suo dovere, spetta al Presidente escluderlo dalla discussione e dalla votazione.

Art. 41 – Verbalizzazione delle sedute

1. Per ogni adunanza degli Organi collegiali deve essere redatto dal Segretario verbalizzante apposito verbale in forma chiara e sintetica nella misura necessaria a giustificare la decisione collegiale.
2. Il verbale deve riportare:
 - a) giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
 - b) ordine del giorno;
 - c) attestazione della regolarità della convocazione;
 - d) i nomi dei presenti e degli assenti giustificati e ingiustificati;
 - e) la qualifica di chi presiede;
 - f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;
 - g) il nome e l'ora di entrata e di uscita dei componenti dalla seduta, quando non avvenga all'ora di convocazione della stessa;
 - h) il riassunto conciso delle discussioni e il testo delle delibere assunte, gli interventi e le dichiarazioni di voto di cui sia stata richiesta dall'interessato nel corso della seduta la verbalizzazione, facendone pervenire al Segretario il testo scritto entro i 3 giorni successivi (in caso di delibere approvate seduta stante, il testo scritto deve essere consegnato prima del termine della seduta); le proposte messe a votazione;
 - i) l'indicazione dei componenti cui incombe l'obbligo di non partecipazione;
 - j) il numero complessivo dei votanti, il numero di voti favorevoli, contrari e astenuti; a richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione nominale del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti;
 - k) l'esito della votazione e la proclamazione fattane dal Presidente;
 - l) la firma del Segretario e del Presidente.
3. I verbali delle sedute sono approvati, di norma, nella seduta immediatamente successiva. Su proposta del Presidente e al fine di rendere immediatamente operative le deliberazioni, i verbali possono essere approvati, anche in parte, seduta stante.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, c. 2, seconda parte, del presente Regolamento, al fine di assicurare il buon andamento e la celerità dell'azione

amministrativa, le delibere, munite di espressa motivazione, possono essere formate e rese immediatamente esecutive, con la firma del Presidente e del Segretario.

5. Le eventuali rettifiche chieste in sede di approvazione del verbale non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione, salvo casi eccezionali approvati a maggioranza di due terzi dei presenti salvo errori meramente materiali. Anche in sede di approvazione successiva del verbale, le modifiche possono riguardare soltanto correzioni o chiarimenti.
6. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto a designazioni o elezioni sono approvati seduta stante.
7. I verbali da sottoporre ad approvazione sono fatti pervenire ai componenti del Collegio tramite posta elettronica con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla seduta in cui sono oggetto di approvazione.

Art. 42 – Pubblicità degli atti

1. Fermo restando il principio generale della non pubblicità dei lavori dell'Organo collegiale fino all'approvazione definitiva delle delibere e dei relativi verbali, sono comunque pubblici:
 - a) gli atti relativi agli avvisi di convocazione e alle eventuali comunicazioni scritte;
 - b) gli atti deliberativi adottati dal Collegio.
2. Le delibere provvisoriamente esecutive sono trasmesse a cura della Segreteria amministrativa dell'Organo alla struttura dell'Ateneo competente a dare attuazione alla decisione.
3. Il testo integrale dei verbali degli Organi collegiali e di governo viene pubblicato entro 10 giorni dall'approvazione sul sito web dell'Ateneo. Agli Uffici e alle Strutture è fatto obbligo di verificare sul sito i verbali, e di attuare le delibere in essi contenute.
4. L'archiviazione dei verbali può anche avere luogo in forma elettronica, secondo gli standard di garanzia stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 43 – Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione

1. Le attività del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, regolamentate da appositi Regolamenti, si adeguano a quanto stabilito dallo Statuto, dalla Legge, nonché dal presente Regolamento.
2. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore Generale o, in sua assenza, da un funzionario delegato dal Direttore generale di concerto con il Rettore.
3. Per permettere un più approfondito e sollecito esercizio delle competenze attribuite al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ciascuno di questi Organi può costituire proprie Commissioni aventi carattere:
 - a) permanente, competenti per settori o materie omogenee. Il numero e la composizione delle Commissioni permanenti sono stabiliti di norma nella prima riunione dopo la costituzione dell'Organo. Esse durano in carica fino alla scadenza dell'Organo che le ha costituite;
 - b) temporaneo, con durata e competenze stabilite per l'occasione.
4. Le Commissioni consiliari sono presiedute dal Presidente del Collegio o da un suo delegato, e possono avere solo potere istruttorio, consultivo e referente.
5. Le riunioni delle Commissioni sono convocate dal Presidente.

Art. 44 – Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, che si adegua a quanto disposto dallo Statuto, dalla Legge, dal presente Regolamento.
2. Il Nucleo di Valutazione è convocato dal Coordinatore, che lo presiede, in via ordinaria ogni due mesi, di norma in base a un calendario fissato, e comunque quando occorre. In assenza o impedimento temporaneo del Coordinatore, il Nucleo di Valutazione è convocato da chi lo sostituisce, indicato dal Coordinatore, se non altrimenti stabilito dallo Statuto, dal presente Regolamento o dalla Legge.
3. Le funzioni di Segretario verbalizzante del Nucleo di Valutazione sono esercitate dal responsabile degli Uffici dell'Ateneo di supporto alle attività di valutazione o, in sua assenza, da altra unità di personale afferente all'Ufficio.

Art. 45 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti può dotarsi di un proprio Regolamento che integri quanto stabilito nel Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità. Il Regolamento si adegua a quanto disposto dallo Statuto, dalla Legge, dal presente Regolamento.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente in via ordinaria ogni due mesi, di norma in base a un calendario fissato, e comunque quando occorre. In assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Collegio è convocato dal componente più anziano di età.
4. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono esercitate dal responsabile degli Uffici dell'Ateneo di supporto alle attività del Collegio o, in sua assenza, da altra unità di personale afferente all'Ufficio, a ciò incaricato dal Responsabile o dal Direttore Generale.

Art. 46 – Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)

1. Il CUG può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, che si adegua a quanto disposto dallo Statuto, dalla Legge, e dal presente Regolamento.
2. Il CUG è convocato dal Presidente, in via ordinaria ogni due mesi, di norma in base a un calendario fissato, e comunque quando occorre. In assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il CUG è convocato dal Consigliere del Rettore per le Pari Opportunità.
3. Le funzioni di Segretario verbalizzante del CUG sono esercitate dal responsabile degli Uffici dell'Ateneo di supporto alle attività del CUG o, in sua assenza, da altra unità di personale afferente all'Ufficio, a ciò incaricato dal Responsabile o dal Direttore Generale.

Art. 47 – Consulta dei Portatori di Interesse

1. Le norme di funzionamento contenute nel presente Regolamento si applicano solo in quanto coerenti con la speciale natura della Consulta.
2. La Consulta, in relazione alle funzioni attribuitele dallo Statuto di confronto e raccordo permanente tra gli Organi di governo dell'Università e la realtà locale,

non si esprime tramite deliberazioni, salvo i casi in cui la Consulta assuma le funzioni, previste dalla Legge, di Comitato di indirizzo, a ciò incaricato dal Responsabile o dal Direttore Generale.

Art. 48 – Attività culturali integrative e sportive per gli studenti e il personale dell’Ateneo

1. Le strutture dell’Ateneo deputate al management della didattica hanno il compito di organizzare e gestire le attività culturali e sportive integrative in favore degli studenti iscritti ai corsi dell’Università, anche con la finalità di assicurare l’integrazione con la programmazione delle iniziative dedicate ai giovani messa in atto dagli Organi di governo del territorio.
2. Il responsabile della menzionata Struttura coopera con l’apposita Commissione istituita dal Rettore con proprio decreto per la programmazione delle attività, ne sostiene le attività e promuove l’attuazione delle relative deliberazioni. Ha la funzione di Segretario verbalizzante delle sedute della Commissione. I verbali della Commissione e le deliberazioni adottate sono inviate al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le rispettive deliberazioni.
3. Ogni anno la Commissione, con il supporto delle strutture dell’Ateneo preposte alle relative attività, effettua una proposta di programmazione che viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione.
4. L’accesso alle attività culturali integrative e sportive deliberate dalla Commissione può essere esteso anche al Personale dell’Ateneo in base a deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Parte Terza – Istituzione, disattivazione, organizzazione delle strutture per l’organizzazione della ricerca e della didattica

Art. 49 – Costituzione e funzionamento dei Dipartimenti e delle Scuole

1. Lo Statuto determina la costituzione del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR), e della Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione (SSDS), e le rispettive funzioni e composizioni.
2. Il Dipartimento e la Scuola si dotano di rispettivi regolamenti di funzionamento, che recepiscono quanto stabilito dallo Statuto, dalla Legge e dal presente Regolamento Generale.
3. L’eventuale istituzione di nuovi Dipartimenti e/o Scuole va proposta dal Senato Accademico al Consiglio di Amministrazione sulla base di effettive e motivate istanze di carattere scientifico, didattico e organizzativo.
4. Nella proposta devono essere indicati i settori scientifico-disciplinari interessati e le attività scientifico-didattiche previste, ivi compresi i corsi di studio afferenti. La numerosità minima degli afferenti (professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato, docenti incaricati stabilizzati) per ciascuna nuova struttura non potrà essere inferiore alle 35 unità.
5. La delibera del Consiglio di Amministrazione per l’istituzione di nuovi Dipartimenti e/o Scuole dispone in ordine alla dotazione delle risorse funzionali allo svolgimento delle relative attribuzioni.
6. Il nuovo Dipartimento e/o la nuova Scuola sono attivate con provvedimento del Rettore conforme alla delibera di cui al c. precedente.
7. Disposizioni particolari, in applicazione e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, dalla Legge, dal presente Regolamento e dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la contabilità possono essere stabilite dal Regolamento

interno del Dipartimento.

8. Il Regolamento interno del Dipartimento indica, in conformità a quanto disposto nel presente Regolamento generale, le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore, le procedure di convocazione e le norme di funzionamento delle sedute del Consiglio e della Giunta, le modalità di afferenza al Dipartimento, le modalità di costituzione e di funzionamento delle eventuali Commissioni e gruppi di studio istituiti con carattere permanente o temporaneo dal Consiglio.
9. Spetta in ogni caso al Direttore di fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento.
10. Il Dipartimento elabora, nei tempi e con le modalità stabilite dallo Statuto, dalle norme, dal presente Regolamento e dalle deliberazioni degli Organi di governo dell'Ateneo, la programmazione delle proprie attività di ricerca, didattiche e formative, di diffusione della cultura, nonché di richiesta di nuovi posti. Il documento è sottoposto al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le rispettive delibere.
11. Le attività di ricerca, didattiche e formative, culturali e di diffusione della cultura sono promosse dagli afferenti al Dipartimento entro la programmazione delle attività dipartimentali.
12. Annualmente, e comunque quando richiesto dagli Organi di governo dell'Ateneo, il Direttore del Dipartimento elabora una relazione sulle attività svolte dalla Struttura. La relazione confluisce nella relazione generale annuale sullo stato dell'Ateneo prodotta dal Rettore.
13. Le richieste di posti e le altre questioni attinenti ai Professori di prima e seconda fascia e ai Ricercatori sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
14. Le deliberazioni relative alla richiesta di posti di ruolo, alla loro assegnazione ai settori scientifico-disciplinari e alla loro destinazione a concorso o a trasferimento sono assunte con il voto favorevole del 50%+1 dei componenti il Consiglio del Dipartimento con potestà di voto deliberativo. Le richieste per la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari sono formulate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
15. Le procedure e le modalità relative alle richieste di posti, alla loro assegnazione ai settori scientifico-disciplinari e alla loro destinazione a concorso o a trasferimento, nonché quelle relative ai pareri sui candidati alla copertura di posti di ruolo sono definiti da apposito Regolamento di Ateneo. Per i pareri sui candidati le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti la fascia interessata e quelle superiori.
16. All'inizio di ogni anno accademico, il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Scuola, dopo averne dato comunicazione ai Consigli degli stessi, trasmette al Rettore gli elenchi nominativi delle assenze dei componenti dei Consigli relativi alle sedute dell'anno precedente. Il Rettore trasmette l'elenco al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
17. La rappresentanza del Personale Tecnico-Amministrativo di cui all'art. 24, c. 28.e, dello Statuto dura in carica tre anni solari. Le elezioni si svolgono secondo le modalità definite dal presente Regolamento. Se il Personale Tecnico-Amministrativo attribuito al Dipartimento è pari a una unità, il suddetto Personale entra a far parte del Consiglio senza necessità di elezioni.
18. Il Responsabile amministrativo del Dipartimento può essere invitato dal Direttore alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento con funzione consultiva sulle materie amministrative, senza contribuire al numero legale e

senza diritto di voto.

19. Le elezioni dei Coordinatori della didattica e della ricerca si svolgono con le stesse modalità di elezione del Direttore del Dipartimento stabilite nel presente Regolamento.

Art. 50 – Afferenze e adesioni alle Strutture di ricerca e didattiche

1. Ai Dipartimenti afferiscono i Professori e i Ricercatori universitari, nonché i Docenti incaricati stabilizzati.
2. Si può afferire a un solo Dipartimento.
3. Si può afferire a un Dipartimento e contemporaneamente aderire a una Scuola e ai Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi.
4. È fatto obbligo ai Professori, ai Ricercatori, ai Docenti incaricati stabilizzati di afferire a un Dipartimento entro 30 giorni dalla presa di servizio. È fatta salva l'afferenza determinata dal decreto di istituzione del Dipartimento.
5. La domanda di afferenza va rivolta al Direttore del Dipartimento e motivata dall'attinenza degli interessi di ricerca alle aree scientifico-didattiche di pertinenza del Dipartimento. L'accoglimento della richiesta spetta al Consiglio del Dipartimento. La stessa procedura si applica anche al caso in cui un avente diritto intenda trasferire la propria afferenza a un'altra Struttura.
6. In mancanza di domanda o in caso di decisione negativa del Consiglio del Dipartimento, il Docente è assegnato d'ufficio al Dipartimento o alla Scuola o a altra Struttura con decreto del Rettore su parere conforme del Senato Accademico, sentiti l'interessato e la Struttura di destinazione.
7. Un Professore, un Ricercatore, un Docente incaricato stabilizzato può chiedere di aderire alla Scuola (SSDS) per lo svolgimento dell'attività didattica in modo che sia coperto il monte ore stabilito dalle norme e dall'Ateneo, purché tale scelta:
 - a) non faccia scendere sotto il minimo stabilito il numero degli afferenti al Dipartimento;
 - b) non siano intaccati i requisiti minimi per la didattica dei corsi di studio del Dipartimento;
 - c) non derivino oneri aggiuntivi di alcun tipo per l'Amministrazione.
8. L'adesione alla Scuola può essere anche parziale, in rapporto al numero minimo di ore di didattica che l'interessato deve svolgere ai sensi delle deliberazioni assunte dall'Ateneo. L'afferenza parziale per la sola didattica può avvenire alle stesse condizioni di cui al c. 7. La richiesta va inoltrata ai Direttori della Scuola e del Dipartimento: per rendere possibile l'afferenza totale o parziale alla Scuola è necessaria la risposta positiva di entrambe le Strutture alla richiesta dell'interessato.
9. Se nel corso del tempo il numero degli afferenti dovesse scendere sotto il minimo costitutivo, il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta del Senato Accademico, valutare l'opportunità di mantenere attivo il Dipartimento per un periodo non superiore a un biennio, trascorso il quale il Dipartimento può restare attivo solo reintegrando il minimo costitutivo.

Art. 51 – Corsi di studio del Dipartimento

1. Il Dipartimento è responsabile degli insegnamenti affidati ai docenti che ne fanno parte.
2. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la modifica o soppressione dei Corsi di Studio rilascianti titolo con valore legale avviene ad opera del Consiglio di

Amministrazione, anche su proposta del Dipartimento e entro i criteri fissati dal Senato Accademico. Il Dipartimento definisce la proposta in relazione alla programmazione periodicamente dallo stesso elaborata.

3. Il Consiglio di Dipartimento, sempre entro un quadro di semplificazione delle procedure e delle attività, regola l'organizzazione e la gestione dei corsi di studio afferenti all'Area Didattica secondo principi di efficacia e efficienza; può istituire Commissioni, gruppi di studio, gruppi di lavoro composti dai titolari degli insegnamenti e dai rappresentanti degli studenti.
4. Le Commissioni e i gruppi di studio / di lavoro hanno funzione consultiva, cooperano con le altre strutture dell'Ateneo preposte all'Organizzazione didattica e coadiuvano l'azione del Coordinatore della Didattica, al quale fanno riferimento.

Art. 52 – Commissioni paritetiche per la didattica

1. Ai sensi dello Statuto e della normativa vigente, il Dipartimento e le altre Strutture dell'Ateneo possono istituire Commissioni paritetiche per la didattica, obbligatorie nei casi previsti dalla Legge.
2. Le Commissioni esercitano compiti consultivi in relazione alla funzionalità delle attività didattiche, esprimendo pareri sulla qualità delle stesse e dei servizi forniti agli studenti, nonché in materia di valutazione della didattica e di diritto allo studio.
3. Sulle materie di pertinenza, stabilite dallo Statuto e dalla normativa, le Commissioni inviano annualmente una relazione ai Direttori del Dipartimento e della Scuola, nonché al Rettore.
4. La Commissione paritetica per la didattica istituita dal Dipartimento è composta da almeno uno studente per Corso di studio e da un ugual numero di docenti, compreso il Coordinatore dell'Area Didattica del Dipartimento, che la presiede. I componenti durano in carica un biennio. Il numero dei componenti può essere variato annualmente dal Dipartimento in rapporto al numero dei corsi di studio e delle necessità. Altri eventuali rappresentanti, il cui numero è stabilito dal Consiglio del Dipartimento in rapporto alla variazione del numero complessivo dei componenti la Commissione, sono eletti secondo le modalità definite dal presente Regolamento.
5. La rappresentanza dei docenti nella Commissione è eletta dal Consiglio del Dipartimento entro il mese di novembre, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento; alla votazione non partecipano i rappresentanti degli studenti.
6. La Commissione paritetica della Scuola è composta da almeno un rappresentante dei Dottorandi di ricerca e uno degli Specializzandi, eletti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
7. I Regolamenti della Scuola e delle altre strutture definiscono le modalità di funzionamento delle rispettive Commissioni.

Art. 53 – Attività della Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione

1. La Scuola si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, ai sensi dello Statuto, della normativa, del presente Regolamento.
2. Il Regolamento interno della Scuola indica, in conformità a quanto disposto nel presente Regolamento generale, le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore, le procedure di convocazione e le norme di funzionamento delle sedute del Consiglio e della Giunta, le modalità di adesione alla Scuola, le

modalità di costituzione e di funzionamento delle eventuali Commissioni istituite con carattere permanente o temporaneo dal Consiglio.

3. Spetta in ogni caso al Direttore di fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio della Scuola.
4. La Scuola elabora, nei tempi e con le modalità stabilite dallo Statuto, dalle norme, dal presente Regolamento e dalle deliberazioni degli Organi di governo dell'Ateneo, la programmazione delle proprie attività di ricerca, didattiche e formative, di diffusione della cultura. Il documento è sottoposto al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le rispettive delibere.
5. Le attività di ricerca, didattiche e formative, culturali e di diffusione della cultura sono promosse dagli afferenti della Scuola entro la programmazione delle attività della Struttura.
6. Annualmente, e comunque quando richiesto dagli Organi di governo dell'Ateneo, il Direttore della Scuola elabora una relazione sulle attività svolte dalla Struttura. La relazione confluisce nella relazione generale annuale sullo stato dell'Ateneo prodotta dal Rettore ai sensi della normativa vigente.

Art. 54 – Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, Biblioteca, Coordinamento dei Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi

1. Le strutture di cui al presente articolo si dotano di propri Regolamenti di funzionamento in applicazione di quanto stabilito dallo Statuto, dalla normativa, dal presente Regolamento, e in attuazione di quanto stabilito dai vigenti Quadri di riferimento per la realizzazione dei Regolamenti dei Centri di ricerca e di servizio.
2. La proposta di istituire un Centro di Ricerca / di Ricerca e Servizio di cui all'art. 26 dello Statuto deve essere presentata al Rettore dai Direttori del Dipartimento e della Scuola, o da almeno 5 docenti, e deve contenere il programma scientifico e/o delle attività di servizio con l'indicazione delle risorse disponibili, l'eventuale richiesta di ulteriori assegnazioni, la durata eventualmente prevista per il Centro, l'indicazione degli Organi di gestione del Centro, e tutte le informazioni necessarie alla decisione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Rettore presenta la proposta al Consiglio di Amministrazione che decide in merito, previo parere non vincolante del Senato Accademico.
3. La proposta di istituzione può essere avanzata anche da un terzo dei componenti del Senato Accademico o direttamente dal Rettore.
4. L'istituzione della struttura è resa esecutiva con decreto rettorale.
5. Il Regolamento della struttura può prevedere l'articolazione in sezioni.
6. Le strutture oggetto del presente articolo elaborano la programmazione annuale e pluriennale delle proprie attività, e la presentano al Rettore per l'approvazione da parte degli Organi di governo.
7. La disattivazione di una struttura avviene, su proposta del Rettore, a opera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il Rettore può sentire anche il parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
8. È istituito il Comitato Tecnico-Scientifico della Biblioteca d'Ateneo, così composto:
 - a) il Delegato del Rettore alle attività della Biblioteca e all'Archivio storico, che presiede il Comitato;
 - b) il Responsabile dell'Area della Biblioteca;
 - c) un'unità di personale tecnico-amministrativo afferente all'Area della

- Biblioteca;
- d) un docente designato dal Dipartimento di Studi Umanistici e da futuri nuovi dipartimenti che si andassero a costituire; e) un docente designato dai Direttori dei Centri di Ricerca e Servizi
9. Il Comitato resta in carica 3 anni; i componenti sono rinnovabili.
 10. Il Comitato Tecnico-Scientifico coordina e guida le politiche di acquisizione del materiale bibliografico dell'Area della Biblioteca nell'ambito dell'assegnazione del budget annuale
 11. Il Comitato elabora un Regolamento di funzionamento, che recepisce quanto stabilito dallo Statuto, dalla normativa, dal presente Regolamento.
 12. Annualmente, e comunque quando richiesto dagli Organi di governo dell'Ateneo, i Responsabili delle Strutture di cui al presente articolo elaborano una relazione sulle attività svolte dalle rispettive Strutture, anche in funzione della relazione generale annuale sullo stato dell'Ateneo prodotta dal Rettore.
 13. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, i Direttori dei Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi coordinano sistematicamente e periodicamente la programmazione delle proprie attività didattiche, e ne relazionano al Rettore, che sottopone la programmazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Se necessario, i Regolamenti dei Centri sono adeguati su tale materia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente.
 14. I Direttori delle menzionate strutture scelgono un Rappresentante fra di loro (salvo i casi di incompatibilità) per il Senato Accademico. L'elezione avviene per scrutinio segreto con le modalità generali stabilite dal presente Regolamento.
 15. In caso di ripetute e ingiustificate assenze (il cui numero è stabilito dai Regolamenti di funzionamento dei singoli Centri), il Consiglio del Centro può chiedere alla Struttura interessata la sostituzione del suo rappresentante nel Consiglio.

Art. 55 – Master, attività di aggiornamento, perfezionamento, alta qualificazione permanente e ricorrente post lauream, iniziative di promozione e diffusione culturale

1. L'istituzione e l'organizzazione dei Corsi di Master, nonché di attività di aggiornamento, perfezionamento, alta qualificazione permanente e ricorrente, iniziative di promozione e diffusione culturale sono collocate entro la programmazione delle strutture di appartenenza dei promotori e sono disciplinate dai relativi quadri generali regolamentari e Regolamenti.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere promosse anche da un terzo del Senato Accademico e direttamente dal Rettore. La loro approvazione spetta al Senato e al Consiglio di Amministrazione, in accordo con quanto stabilito dallo Statuto, dalla normativa, dal presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la struttura di gestione dell'attività.

Parte Quarta – Procedure di attuazione delle funzioni amministrativa, gestionale, valutativa, disciplinare

Art. 56 – Organizzazione dell'ufficio del Rettore

Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dallo Statuto, il Rettore può determinare con autonomo provvedimento le modalità di costituzione e di funzionamento degli Uffici di supporto alla propria attività e, più in generale, quelli facenti capo all'area del governo strategico dell'Ateneo.

Art. 57 – Organizzazione dell’Amministrazione e del Personale Tecnico- Amministrativo

1. L’Amministrazione deve assicurare un’efficace comunicazione esterna e interna, anche mediante la pubblicazione nel sito web dell’Ateneo delle informazioni circa l’organizzazione e la gestione.
2. Gli incarichi di responsabilità sono affidati dal Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, a soggetti dotati effettivamente delle competenze adeguate al ruolo e ai compiti cui sono chiamati, sempre secondo criteri di trasparenza, imparzialità, merito.
3. Al fine di garantire il migliore espletamento delle attività istituzionali svolte nell’ambito delle diverse strutture dell’Ateneo, il Personale Tecnico-Amministrativo e i Collaboratori Esperti Linguistici ad esse assegnati dipendono funzionalmente dal Personale Docente responsabile delle suddette strutture, pur rispondendo gerarchicamente, a livello amministrativo, al Direttore Generale.
4. Il Direttore Generale organizza l’attribuzione delle risorse umane e strumentali alle strutture assicurando il miglior impiego in rapporto alla missione e agli obiettivi delle Strutture. Il Direttore Generale coordina la propria azione con le esigenze funzionali rappresentate dai Responsabili delle Strutture.
5. Ai sensi dell’art. 28, c. 3, dello Statuto appositi Regolamenti individuano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità della generale Organizzazione.
6. Le verifiche periodiche sulle certificazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente (in particolare il D.P.R. 445/2000) sono effettuate secondo un’apposita procedura definita dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà garantire trasparenza, equità, imparzialità, semplificazione degli atti e dei processi. La procedura fa capo a un’apposita Commissione d’Ateneo, nominata dal Rettore e composta da incaricati del Direttore Generale. Di ogni verifica si produce relazione verbale.

Art. 58 – Partecipazione dell’Ateneo a soggetti esterni

1. Ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 dello Statuto, l’Ateneo, per il perseguimento dei propri fini, può istituire o può partecipare a consorzi, associazioni, fondazioni, società di capitale e di ogni altra forma societaria di diritto privato, e in particolare spin-off e start-up.
2. La procedura è stabilita da appositi Regolamenti.
3. La proposta deve essere elaborata dalle strutture o da singoli docenti o gruppi di docenti appartenenti alla struttura (con un minimo di 3 docenti).
4. La proposta va approvata dalla struttura e sottoposta al parere vincolante del Consiglio di Amministrazione.
5. Nel caso che l’istituzione o la partecipazione ai soggetti di cui al c. 1 sia legata a progetti sostenuti da soggetti terzi (Regione, Ministeri, Istituzioni comunitarie ecc.), la proposta è inserita nel più generale progetto approvato dagli Organi dell’Ateneo, e l’atto non richiede ulteriori passaggi di approvazione.
6. L’Ateneo può istituire o partecipare ai soggetti di cui al presente articolo tramite convenzioni.
7. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei rendiconti periodicamente prodotti dai soggetti partecipati o istituiti, decide la devoluzione a fini istituzionali degli eventuali utili sulla base delle proposte fatte pervenire dalle strutture e approvate dal Senato Accademico.
8. Nell’ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività istituzionali,

può essere consentita, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio Personale presso altre istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali.

9. La partecipazione dell'Ateneo ai soggetti di cui al presente articolo è subordinata ai seguenti presupposti:
 - a) disponibilità di sufficienti risorse finanziarie e organizzative;
 - b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire al Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;
 - c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
 - d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; contenimento della quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.
10. Salvo specifiche diverse disposizioni, la partecipazione dell'Ateneo può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente.
11. La licenza a qualsiasi titolo di uso del marchio, fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, è autorizzata dal Rettore secondo quanto stabilito dallo Statuto.
12. Il Direttore Generale forma l'elenco degli Organismi pubblici o privati cui l'Ateneo partecipa, così come le rappresentanze a queste designate, e ne rende possibile la consultazione.
13. La rappresentanza dell'Università in seno agli Organi degli Enti costituiti ai sensi del presente articolo può essere data al Personale di ruolo dell'Ateneo a seconda delle specifiche competenze e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 59 – Sistema di misurazione e valutazione dell'Ateneo

1. Secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalla legislazione vigente, l'Università per Stranieri di Siena adotta un sistema di misurazione e valutazione dell'Ateneo, ispirato a principi di trasparenza e valorizzazione del merito, con la finalità di orientare i comportamenti organizzativi verso l'efficienza e la sostenibilità dell'attività e dei servizi.
2. Il sistema di misurazione e valutazione mira anche a promuovere una cultura dei comportamenti organizzativi finalizzati alla semplificazione dei rapporti fra l'Ateneo in quanto istituzione pubblica e i suoi utenti, nonché alla sempre maggiore efficienza e efficacia della gestione e dell'azione organizzativa a sostegno degli obiettivi generali dell'Ateneo e particolari delle Strutture.
3. Il sistema assegna a tali funzioni una posizione centrale per la generazione dei parametri di valutazione.
4. Il sistema di misurazione e valutazione è elaborato dal Nucleo di Valutazione, e sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, previo parere del Senato Accademico. Gli Organi di governo dell'Ateneo possono istituire apposite commissioni, gruppi di lavoro, gruppi di studio a sostegno di tale attività.
5. Il sistema individua:
 - a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti delle responsabilità del processo di misurazione e valutazione dell'attività, dei servizi e delle prestazioni;
 - b) il ruolo del Nucleo di Valutazione, degli Uffici e delle Strutture dell'Ateneo entro il sistema;
 - c) le procedure relative all'applicazione del sistema di misurazione e

- valutazione della performance;
- d) le modalità di raccordo e di integrazione dei sistemi di controllo esistenti;
 - e) le modalità di raccordo e di integrazione con i processi e i documenti di programmazione e di bilancio.
6. Il sistema è utilizzato per la misurazione e la valutazione delle prestazioni individuali del Direttore Generale, dei Dirigenti, del Personale Tecnico-Amministrativo.
 7. La valutazione delle attività didattiche e di ricerca dei singoli Docenti è svolta periodicamente sulla base di criteri definiti con apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni contenute all'art. 6, c. 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive integrazioni e modificazioni. Il Regolamento prevede anche le procedure relative ai Docenti a contratto.

Parte Quinta – Norme transitorie e di prima applicazione

Art. 60 – Deroga generale

1. I termini previsti per le procedure elettorali e di nomina contenute nel presente Regolamento possono essere derogati funzionalmente alla necessità di provvedere alla prima istituzione degli Organi previsti dallo Statuto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale – n. 117 del 21.05.2012.
2. Tale deroga fa salve comunque le esigenze di garanzia sottese alla previsione del termine derogato.

Art. 61 – Deroga per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione

1. Funzionalmente alla necessità di provvedere alla prima istituzione dei nuovi Organi previsti dallo Statuto, fino all'avvenuta costituzione del Senato Accademico le attribuzioni affidate ad esso sono svolte dal Consiglio Accademico in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Funzionalmente alla necessità di provvedere alla prima istituzione dei nuovi Organi previsti dallo Statuto, fino all'avvenuta costituzione del Consiglio di Amministrazione ex art. 12 dello Statuto le attribuzioni affidate ad esso sono svolte dal Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 62 – Validità della regolamentazione interna vigente

1. I regolamenti e gli ordinamenti interni di funzionamento esistenti alla data di entrare in vigore del presente Regolamento, relativi ai Centri di ricerca, Centri di ricerca e servizi, Biblioteca, così come ad altre Strutture non aventi autonomia gestionale e amministrativa, conservano validità in quanto compatibili con lo Statuto e con il presente Regolamento fino all'eventuale adozione di nuovi regolamenti interni.
2. Ai fini della valutazione della compatibilità di cui al precedente comma, la corrispondenza degli eventuali riferimenti ad Organi cessati del precedente ordinamento ai nuovi Organi previsti dallo Statuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale – n. 117 del 21.05.2012, si determina con riguardo alle funzioni attribuite.
3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Consigli del Dipartimento, della Scuola e delle altre Strutture adottano e/o modificano i

rispettivi Regolamenti in conformità alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento Generale d'Ateneo.

4. All'approvazione del Regolamento del Dipartimento, della Scuola e delle altre Strutture nei cui Consigli sia prevista la presenza della rappresentanza del Personale Tecnico-Amministrativo e degli studenti, partecipano con un voto deliberativo le rappresentanze di tali categorie, per gli argomenti di loro competenza come individuati dallo Statuto e dalla normativa.

Art. 63 – Disciplina dei pareri fra Organi dell'Ateneo

1. Nei casi in cui lo Statuto e il presente Regolamento prevedano che un determinato Organo, prima di adottare una decisione di propria competenza, debba sentire obbligatoriamente in via consultiva un altro Organo, questi deve emettere il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che non sia diversamente disposto dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo, o per motivi di urgenza.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, l'Organo richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Nel caso in cui l'Organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della ricezione delle notizie o dei documenti richiesti.
4. La disposizione del presente articolo si applica anche ai pareri che devono essere resi dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 64 – Modifiche e integrazioni al Regolamento Generale d'Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento seguono le medesime procedure previste per la sua adozione, ai sensi dello Statuto e della normativa vigente.
2. L'iniziativa per la revisione del presente Regolamento è promossa dal Rettore o proposta al Senato Accademico da un terzo dei suoi componenti.
3. Il presente Regolamento e le sue modifiche vengono emanate con decreto del Rettore e entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'albo e sul sito web dell'Ateneo.
4. La pubblicazione delle modifiche degli atti normativi e degli atti amministrativi di carattere generale è accompagnata dalla contestuale pubblicazione del testo integrale dell'atto medesimo, risultato dalle correzioni apportate al testo originale.
5. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento Generale sono abrogate tutte le norme contenute in atti regolamentari aventi ad oggetto materie trattate dal presente Regolamento e incompatibili con le disposizioni dello stesso. Il Rettore provvede, con propri atti da emanarsi entro ulteriori 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, alla loro rielaborazione di tipo redazionale, al fine di renderne coerenti i contenuti con le previsioni dello Statuto e del presente Regolamento Generale, curando entro il medesimo termine la pubblicazione dei documenti elaborati.